

CORTE DI APPELLO DI TORINO
ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO

ex art. 281-terdecies, co. 2 e 342 c.p.c.

NELL'INTERESSE DI

Renzo Testolin (C.F. TSTRNZ68C28A326Z), nato a Aosta il 28 marzo 1968 e residente in Aymavilles (11010-AO), Frazione Venoir n. 27, rappresentato e difeso nel presente giudizio, in forza di procura in calce, dal Prof. Avv. Ulisse Corea del foro di Roma (C.F. CROLLS69T19C352X, PEC: ulissecorea@ordineavvocatiroma.org; fax 06.36001570), con domicilio digitale presso l'indirizzo pec del suindicato difensore risultante dai Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso il suo studio in Roma (00197), via di Villa Sacchetti, 9;

-Appellante-

CONTRO

Chiara Minelli (c.f. MNLCHR66D56A326N); **Eugenio Torrione** (c.f. TRRGNE61D10A326O), in qualità di Consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta, rappresentati e difesi in primo grado dagli avv.ti Sara Fiorucci (C.F. FRCSRA68M71G478U), Diego Scopinaro (C.F. SCPDGI81H18E435Z) e Anais Riccarand (C.F. RCCNSA83T58A326U), con domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei suindicati difensori risultanti dai Registri di Giustizia: sarafiorucci@ordineavvocatiroma.org, d.scopinaro@legalmail.it, avvanaisriccarand@puntopec.it;

NEI CONFRONTI DI/DANDONE COMUNICAZIONE A

Regione Autonoma Valle d'Aosta, (C.F. 80002270074 - P.I. 00368440079), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Prof. Marcello Cecchetti del Foro di Firenze (C.F. CCCMCL65E02H501Q) e dall'Avv. Riccardo Jans (C.F. JNSRCR68C12A326N), Avvocato Dirigente dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei suindicati difensori risultanti dai Registri di Giustizia: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it e avvrjans@pec.regione.vda.it;

Notificazione eseguita ove occorra anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, co. 8, del d.lgs. n. 150/2011 e s.m.i.

Pubblico Ministero – Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario di Aosta (pec: *prot.procura.aosta@giustiziacert.it; dirigente.procura.aosta@giustiziacert.it*);

Pubblico Ministero – Procura Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello di Torino (pec: *prot.pg.torino@giustiziacert.it*).

*

AVVERSO E PER LA RIFORMA

DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA N. 110/2026, DEPOSITATA E COMUNICATA DALLA CANCELLERIA IN DATA 2 MAGGIO 2026, NON NOTIFICATA, CHE HA ACCOLTO IL RICORSO R.G.N. 915/2025, PROPOSTO EX ART. 281-DECIES C.P.C. DAI SIG.RI CHIARA MINELLI ED EUGENIO TORRIONE, DICHIARANDO “CHE TESTOLIN RENZO È INELEGGIBILE ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA IN RELAZIONE ALLA XVII[^] LEGISLATURA E, PER L’EFFETTO, LO DICHIARA DECADUTO” (Doc. A).

*

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

1. Il Dott. Renzo Testolin, odierno appellante, è stato eletto Presidente della Regione Valle d’Aosta nell’attuale legislatura regionale, n. XVII, con deliberazione del Consiglio regionale n. 15/XVII del 6 novembre 2025, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 21 del 2007, recante “*Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale*”.
2. In Regione Valle d’Aosta, infatti, a differenza di tutte le altre Regioni italiane, ad autonomia ordinaria o speciale, il legislatore regionale ha optato, nell’esercizio della competenza statutaria primaria riconosciutagli dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, per una forma di governo che non prevede l’elezione diretta del Presidente della Regione, e che di conseguenza non contempla meccanismi di “*simul...simul*” rispetto al Consiglio regionale. In base agli artt. 2 e ss. della citata l.r. n. 21 del 2007, precisamente, il Presidente della Regione è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, con elezione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta; anche gli Assessori e il Vicepresidente, che compongono la Giunta regionale, non sono nominati dal Presidente, ma eletti in unica votazione dal Consiglio regionale con le stesse modalità, su proposta del Presidente.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente, la cui approvazione comporta unicamente la cessazione dalla carica del Presidente stesso e della Giunta, con contestuale subentro del nuovo Presidente proposto dal Consiglio e della nuova Giunta, ma non la cessazione anticipata della legislatura e il ritorno alle urne. Analogamente, in caso di morte, impedimento permanente o decadenza del Presidente della Regione, la legislatura prosegue e il Consiglio procede all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta con la medesima maggioranza assoluta.

3. Ciò detto, all'elezione del dott. Renzo Testolin a Presidente della Regione Valle d'Aosta nell'attuale XVII^a legislatura, avvenuta con la richiamata deliberazione n. 15/XVII del 6 novembre 2025 (**doc. B**, corrispondente al doc. 1 dei ricorrenti), e preceduta dall'acquisizione, da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di un parere *pro veritate* reso dal Chiar.mo Prof. Nicola Lupo, Ordinario di Diritto Costituzionale e Pubblico presso l'Università LUISS, che ha concluso per la piena eleggibilità del dott. Testolin, avevano preso parte anche i Consiglieri Chiara Minelli ed Eugenio Torrione.

I suddetti Consiglieri hanno poi proposto ricorso *ex art. 281-terdecies c.p.c.* depositato in data 19 dicembre 2025 avanti al Tribunale Ordinario di Aosta, per sentire:

“- accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, della Legge regionale n. 21/2007 e per tutti i motivi indicati in narrativa, l'ineleggibilità di Renzo Testolin alla carica di Presidente della Regione per la XVII^a legislatura corrente;

- per l'effetto di quanto sopra, accertare e dichiarare Renzo Testolin decaduto dalla carica di Presidente della Regione per la XVII legislatura corrente”.

4. Nella ricostruzione dei ricorrenti, che dichiarano di agire in qualità di consiglieri regionali e di elettori del Presidente della Regione, e di avere interesse a *“tutelare la corretta osservanza del più generale diritto di elettorato passivo ex art. 51 della Costituzione, il cui esercizio è riconducibile ai diritti inviolabili tutelati dall'art. 2 della Carta costituzionale, per l'accesso alle cariche elettive”*, l'elezione del dott. Renzo Testolin a Presidente della Regione da parte del Consiglio sarebbe illegittima in quanto elusiva dell'art. 3, co. 3, della citata l.r. n. 21 del 2007, là dove prevede che *“Chi ha ricoperto per due legislature consecutive cariche all'interno della Giunta regionale non è, allo scadere della seconda legislatura, eleggibile all'interno della Giunta nella successiva legislatura. È consentito ricoprire una carica all'interno della Giunta nella terza legislatura consecutiva, se in una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno”*.

5. Senza porsi il problema della corretta interpretazione della previsione in esame, sia rispetto alla forma di governo regionale valdostana – la quale, non prevedendo l’elezione a suffragio universale diretto del Presidente, non vuole (né può) porre limitazioni al diritto di accesso alle cariche pubbliche che non siano giustificate, proporzionate e necessarie – sia rispetto alla diversità delle cariche assunte dal dott. Testolin nelle precedenti legislature – avendo egli ricevuto l’investitura di Presidente, prima dell’attuale legislatura, solo nella precedente legislatura XVI^a, e avendo invece rivestito in precedenza il ruolo di Assessore – i ricorrenti hanno affermato che il dott. Testolin avrebbe “*già ricoperto cariche in Giunta regionale per due legislature consecutive (legislature n. XIV e XV); in secondo luogo, ha anche già usufruito della deroga alla regola generale del divieto di ricoprire tre mandati consecutivi, avendo ricoperto una carica anche nella XVI legislatura appena conclusa (2020-2025)*”.

Da ciò, i ricorrenti hanno fatto discendere la conclusione secondo cui il dott. Testolin “*non era eleggibile e non può ricoprire cariche all’interno della Giunta regionale anche nell’attuale XVII^a legislatura*”, chiedendo quindi di accertarne l’ineleggibilità e dichiararne la decadenza dalla carica.

6. Il dott. Renzo Testolin, ricevuto il ricorso con decreto di fissazione dell’udienza al 22 aprile 2026, si è ritualmente costituito nel giudizio di primo grado (**doc. D**), eccependo:

i) l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, avendo i ricorrenti proposto l’azione a tutela di un interesse legittimo al corretto svolgimento del procedimento di secondo grado di elezione del Presidente, confluito nella delibera del consiglio regionale del 6 novembre 2025;

ii) l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse, non avendo i ricorrenti allegato la sussistenza di una lesione effettiva, attuale e concreta, alla posizione giuridica di consiglieri regionali;

iii) l’inammissibilità del ricorso per tardività, avendo i ricorrenti proposto il ricorso decorsi più di trenta giorni dall’adozione della delibera consiliare del 6 novembre 2025, alla quale erano presenti e nella quale si era proceduto alla contestata elezione a Presidente del dott. Testolin, in violazione dell’art. 22, d.lgs. n. 150 del 2011, ritenuto applicabile dal Tribunale di Aosta;

iv) l’infondatezza del ricorso alla luce dell’interpretazione testuale, sistematica e teleologica dell’art. 3, co. 3, della l.r. n. 21 del 2007, avvalorata anche dall’interpretazione costituzionalmente orientata, che impone di interpretare in modo tassativo e restrittivo le cause di ineleggibilità; interpretazione, questa, sostenuta e confermata anche dal Chiar.mo Prof. Enrico Grosso, Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Torino, in un parere *pro veritate* reso nei

confronti del dott. Testolin in data 2.7.2025, avente per oggetto la corretta interpretazione dell'art. 3, co. 3, l.r. n. 21 del 2007, che ha concluso per l'eleggibilità dell'esponente nell'attuale legislatura, parere che qui si offre in produzione (**doc. C**), così come il Chiar.mo Prof. Nicola Lupo, Ordinario di Diritto Costituzionale e Pubblico presso l'Università Luiss, nel richiamato parere *pro veritate* commissionato dal Consiglio regionale.

La corretta interpretazione restrittiva della norma si ricava anche dal quadro ordinamentale della Regione Valle d'Aosta, nella quale il Presidente non è eletto dal corpo elettorale a suffragio universale e diretto e che non ha una forma di governo "iperpresidenziale", e per la quale quindi il c.d. divieto di terzo mandato, oltre a non essere imposto dalla Costituzione (come per tutte le regioni) non trova neppure ancoraggio nella l. n. 165/2004 e non può essere giustificato, come invece nelle altre regioni, con l'esigenza di tutelare altri diritti e interessi di rilievo, quali la *par condicio* elettorale e la libertà di espressione del voto.

In forza di tali canoni ermeneutici la norma in esame: a) impone di prendere a riferimento esclusivamente la legislatura oggetto di elezione e le due a essa immediatamente precedenti, concludendo per l'eleggibilità nel caso di cariche assunte, in una delle due (o in entrambe) le legislature precedenti, per meno di due anni, sei mesi e un giorno; b) impone comunque di distinguere tra la carica di Presidente e quella di Assessore, stante l'ontologica diversità di organo, funzioni e poteri, sicché il cumulo deve essere computato nella stessa carica.

Ne consegue, in ogni caso, la piena sussistenza del diritto del dott. Renzo Testolin a essere eletto Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'attuale XVII^a legislatura.

7. Anche la Regione Autonoma Valle d'Aosta si è costituita nel giudizio di primo grado, previamente chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e comunque per tardività e difetto di legittimazione e interesse; nel merito, la Regione ha chiesto il rigetto del ricorso, anch'essa interpretando l'art. 3, co. 3, della l.r. n. 21 del 2007 nel senso di legittimare il dott. Renzo Testolin a essere eletto Presidente della Regione nell'attuale legislatura.

8. All'esito dell'udienza del 22 aprile 2026, in cui la causa è stata trattenuta in decisione, il Tribunale di Aosta ha reso la sentenza n. 110/2026, pubblicata il 2 maggio 2026, oggetto dell'odierno appello, con cui, dopo aver respinto tutte le questioni preliminari, ha accolto il ricorso nel merito, per l'effetto accertando l'ineleggibilità del dott. Testolin nella XVII^a legislatura

e dichiarandolo decaduto dalla carica di Presidente, con decorrenza dal deposito della pronuncia ed “*effetto caducatorio ex nunc*” (**doc. A**).

9. Con il presente atto il dott. Renzo Testolin, come sopra rappresentato e difeso, propone appello avverso la sentenza di primo grado, citando in giudizio gli originari ricorrenti e la Regione Valle d'Aosta, e chiedendo l'integrale riforma della decisione impugnata, in quanto erronea e illegittima sotto i seguenti profili in

*

DIRITTO

I. ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO IN RELAZIONE AL RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI TARDIVITÀ DEL RICORSO. VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 22, CO. 4, D.LGS. N. 150 DEL 2011. MOTIVAZIONE APPARENTE E INSUFFICIENTE.

In limine ai sensi dell'art. 342, c. 1, cpc

Ai sensi dell'art. 342, c. 1, nn. 1 e 2) c.p.c., si precisa che con il presente motivo di appello si censura specificamente il capo della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso di primo grado, ritenendo che il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011 dovesse decorrere non già dalla data della deliberazione consiliare n. 15/XVII del 6 novembre 2025, alla quale i ricorrenti avevano personalmente partecipato quali Consiglieri regionali, bensì dalla data finale di pubblicazione della deliberazione medesima.

La statuizione è contenuta, in particolare, a p. 12 della sentenza, § 4 dei Motivi, ove il Tribunale ha affermato che «è irrilevante ai fini dell'inammissibilità del ricorso la circostanza che i ricorrenti abbiano partecipato alla delibera di cui sopra, dovendo fare applicazione degli specifici criteri previsti dal legislatore», concludendo che, non essendovi stata notificazione della delibera e risultando il ricorso depositato entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione, lo stesso dovesse reputarsi tempestivo.

Tale capo della decisione deve essere riformato, poiché fondato su una falsa applicazione dell'art. 22, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011, nonché su una motivazione apparente, insufficiente e intrinsecamente contraddittoria.

In particolare, l'errore della sentenza consiste nell'aver applicato meccanicamente il criterio della decorrenza dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, omettendo di considerare che, nel caso di specie, il ricorso non era stato proposto da soggetti terzi rimasti estranei alla formazione dell'atto, né da cittadini elettori nell'esercizio di una generica azione popolare, bensì dagli stessi Consiglieri regionali Minelli e Torrione, i quali avevano preso parte alla seduta consiliare e alla votazione con cui il Consiglio regionale aveva eletto il Presidente della Regione.

La ricostruzione in fatto e in diritto operata dal Tribunale deve, pertanto, essere modificata nel senso che la deliberazione consiliare n. 15/XVII del 6 novembre 2025 non costituiva un mero atto presupposto (“presa d’atto dell’elezione”) da conoscersi legalmente solo all’esito della pubblicazione, ma rappresentava l’atto stesso di elezione del Presidente della Regione Valle d’Aosta, adottato dall’organo consiliare nell’esercizio del potere elettivo di secondo grado attribuitogli dalla legge regionale statutaria n. 21 del 2007. Ne discende che, rispetto ai Consiglieri ricorrenti, che avevano partecipato alla relativa seduta, la piena conoscenza dell’atto, del suo contenuto essenziale e della sua immediata portata lesiva non poteva che coincidere con la data della sua adozione.

La diversa soluzione accolta dal Tribunale si pone in contrasto con i principi generali in materia di decorrenza dei termini di impugnazione, secondo cui la pubblicazione dell’atto rileva quale forma legale di conoscenza per i soggetti estranei alla sua formazione, ma non impedisce che, nei confronti di chi abbia avuto conoscenza piena ed effettiva del provvedimento in un momento anteriore — e, a maggior ragione, abbia concorso alla sua adozione quale componente dell’organo deliberante — il termine decadenziale decorra da tale momento.

Pertanto, ove correttamente applicato l’art. 22, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2011 alla peculiare fattispecie dell’elezione indiretta del Presidente della Regione Valle d’Aosta da parte del Consiglio regionale, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere che il termine di trenta giorni per proporre ricorso decorresse, nei confronti dei ricorrenti, dalla seduta consiliare del 6 novembre 2025, con conseguente tardività del ricorso di primo grado, depositato soltanto in data 19 dicembre 2025.

Il presente motivo è dunque volto a ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di tardività e, per l’effetto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado.

Motivo

1. Con il presente motivo, in applicazione del principio della ragione più liquida, si contesta la statuizione di primo grado per non aver accertato la tardività del ricorso avversario.

Si premette che, nel corpo della motivazione, il Tribunale ha ritenuto di dover fare applicazione, nella controversia per cui è causa, del d.lgs. n. 150 del 2011, con cui *«il legislatore statale ha disciplinato ex novo sotto il profilo processuale il contenzioso elettorale, mediante l’art. 22 D.Lgs. n. 150/2011»*, e ciò sul presupposto per cui *«la materia della giurisdizione e delle norme processuali non è attribuita dallo Statuto speciale alla competenza legislativa della Regione Valle d’Aosta»* (p. 10 sent., § 2 dei Motivi).

E in effetti in corso di causa il Tribunale aveva già invocato il suddetto d.lgs. n. 150/2011, art. 22, allorquando aveva stabilito la trattazione collegiale della controversia, aveva fissato l’udienza

di trattazione e aveva richiesto la comunicazione del ricorso al Pubblico Ministero, richiamando appunto espressamente la disposizione in esame.

2. Ebbene, volendo accedere a questa tesi, allora in via preliminare e assorbente si impone la riforma della sentenza impugnata per avere respinto l'eccezione di tardività del ricorso dei Consiglieri Minelli e Torrione, articolata dal dott. Testolin in primo grado.

L'art. 22 del d.lgs. n. 150 del 2011, sottopone infatti la proposizione del ricorso in materia di ineleggibilità a un termine decadenziale, disponendo, al co. 4, che *“Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria”*.

Dunque, in primo grado il dott. Testolin aveva eccepito la tardività del ricorso avversario, evidenziando che nei confronti dei ricorrenti, Consiglieri regionali che avevano preso parte alla votazione consiliare n. 15/XVII per l'elezione del Presidente della Regione in data 6 novembre 2025, il termine di 30 giorni previsto dalla norma in esame decorresse dalla suddetta data, integrante la piena conoscenza, anche legale, della delibera in materia di eleggibilità, con conseguente spirare del suddetto termine decadenziale alla data del deposito del ricorso, avvenuto solo il 19 dicembre 2025.

3. Il Tribunale ha respinto l'eccezione con la seguente motivazione:

«Quanto all'eccezione di tardività del ricorso, si osserva innanzitutto che “di norma, non vi sono termini stabiliti per far valere l'azione popolare, ad eccezione dell'ipotesi in cui la materia controversa (ossia la questione relativa alla eleggibilità del candidato) abbia formato oggetto di uno specifico esame da parte dell'organo amministrativo competente e che questo vi abbia appositamente provveduto” (Cass. civ., sez. I, 10/07/2018, n. 18150, poi richiamata da Cass. civ., sez. I, 07/10/2020, n. 21582; v. anche Cass. civ., sez. I, 16/07/2005, n. 15104, che ha fornito un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 70 D.Lgs. n. 267/2000, affermando che: “si impone, tra le due interpretazioni in tesi possibili dell'art. 70 in esame - in punto di soggezione o meno dell'azione popolare al termine decadenziale di cui all'art. 82 d.P.R. 570/1960, quella, costituzionalmente compatibile, che esclude siffatta soggezione” e, ancora, sul principio per cui l'assenza di una delibera ad hoc in punto di eleggibilità esclude l'applicazione del termine, v. Cass. civ., sez. I, 21/07/2008, n. 20092).

Ora, questo Collegio ritiene che la delibera consiliare n. 15/XVII configuri il presupposto del ricorso e pertanto nella fattispecie sia applicabile il termine di decadenza previsto dell'art. 22 D.Lgs. n. 150/2011. A tale assunto si perviene in quanto, benché la delibera di cui sopra manchi nel contenuto di specifica trattazione in punto

condizione di eleggibilità di TESTOLIN RENZO, occorre considerare che: i) la L.R. 21/2007 “Disposizioni in materia di modalità di elezione del presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale” non prevede una procedura di convalida dell’elezione del Presidente della Regione; ii) il ricorso in esame è stato proposto all’esito della delibera consiliare n. 15/XVII del 06/11/2025 con cui il Consiglio regionale, richiamato il rigetto della questione pregiudiziale “oggetto n. 10/XVII” – rispetto alla quale non vi è stata alcuna produzione di parte – e compiuti gli adempimenti di cui all’art. 2 L.R. n. 21/2007, ha preso atto dell’esito della votazione e della proclamazione alla carica di Presidente della Regione di TESTOLIN RENZO, che ha così assunto le funzioni per cui è stato eletto.

Ciò posto, il Collegio osserva che l’art. 22, c. 4, D.Lgs. n. 150/2011 stabilisce che “Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando è necessaria”, sicché è irrilevante ai fini dell’inammissibilità del ricorso la circostanza che i ricorrenti abbiano partecipato alla delibera di cui sopra, dovendo fare applicazione degli specifici criteri previsti dal legislatore.

Nel caso in esame, non vi è stata notificazione della delibera di cui sopra e il ricorso è stato depositato in data 19/12/2025, ovvero entro il termine di trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della delibera n. 15/XVII operata dal 12/11/2025 sino al 27/11/2025. Il ricorso è pertanto tempestivo» (p. 12 sent., §4 dei Motivi).

4. La decisione è errata e illegittima perché, come emerge dalla giurisprudenza menzionata e dal complessivo tenore della motivazione, essa muove da un presupposto non condivisibile, vale a dire quello per cui l’azione proposta in primo grado sarebbe un’azione popolare.

Così non è. Anche a prescindere dal fatto che – come si vedrà – anche *in astratto* non esiste una norma di diritto positivo che preveda una simile azione popolare per le elezioni delle Regioni a Statuto speciale, posto che la l. 108/1968, richiamata dall’art. 22 del d.lgs. n. 150/2011, riguarda le sole Regioni a statuto ordinario, in ogni caso, anche in concreto, una simile azione non è contemplabile (e infatti non è quella proposta dai ricorrenti) per quanto concerne l’elezione del Presidente della Regione Valle d’Aosta, trattandosi di elezione che non discende dall’espressione del voto popolare con suffragio universale e diretto, ma che è operata dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Nel caso di specie, quindi, come contraddittoriamente osserva anche il Tribunale, proprio in quanto non c'è un voto del corpo elettorale da "convalidare", non esiste un provvedimento di "convalida" dell'elezione, cioè un atto amministrativo (normalmente posto in essere dagli uffici elettorali) che ratifichi le operazioni elettorali e le convalidi, proclamando i soggetti eletti dal popolo, provvedimento che un qualsiasi cittadino elettore o un qualsiasi competitore nell'elezione potrebbe impugnare per contestare l'ineleggibilità di alcuni degli eletti; né siamo al cospetto di una delibera in materia di ineleggibilità adottata dagli stessi uffici elettorali in sede ammissione delle liste elettorali e/o di convalida delle elezioni, da notificare al diretto interessato (stante il suo contenuto *lato sensu* afflittivo), e da questo impugnabile.

5. Quello operato dal Consiglio regionale in data 6 novembre 2025, con la partecipazione e la votazione anche dei Consiglieri ricorrenti Minelli e Torrione, invece, costituisce esso stesso, direttamente, l'atto di elezione del Presidente della Regione Valle d'Aosta, ed è il frutto e il precipitato dell'esercizio del potere elettivo di secondo grado attribuito al suddetto organo dalla legge statutaria n. 21 del 2007, e nella specie esercitato anche dai Consiglieri ricorrenti.

Dunque non è corretto sostenere, come fa il Tribunale, che in quella seduta il Consiglio regionale avrebbe "preso atto della votazione e della proclamazione alla carica di Presidente della Regione di Testolin Renzo"; diversamente, nella seduta del 6 novembre 2025 il Consiglio ha votato ed eletto il Presidente ("Le Président, au vu des résultats de vote, **proclame élu** au poste de Président de la Région....le Conseiller Renzo Testolin"), elezione che, all'evidenza, non abbisogna di convalida (la convalida è *in re ipsa* nell'elezione di secondo grado del Presidente da parte del Consiglio), e la cui adozione integra e assorbe ogni decisione in ordine all'eleggibilità del Presidente eletto (l'elezione del Presidente costituisce *in re ipsa* una deliberazione in ordine alla sua eleggibilità).

Non è quindi dubitabile che, nella specie, non siamo al cospetto di un'azione popolare, ma di un'azione impugnatoria opposta direttamente nei riguardi della delibera di elezione del Dott. Testolin, proposta dai Consiglieri regionali che hanno concorso alla votazione e ai quali, in Valle d'Aosta, è attribuito il potere elettorale di secondo grado del Presidente.

6. Ne consegue che l'art. 22, co. 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – una volta ritenuto applicabile alla controversia per cui è causa, come ha fatto il Tribunale – deve essere applicato tenuto conto delle specificità della forma di governo della Regione Valle d'Aosta e in particolare del fatto che il Presidente è eletto dal Consiglio regionale con apposita deliberazione,

sicché il *dies a quo* per la proposizione dell'azione volta a contestare la pretesa ineleggibilità del Presidente eletto, proposta dai Sigg.ri Chiara Minelli ed Eugenio Torrione nella espressa e dichiarata “*qualità di Consiglieri regionali della Regione autonoma Valle d'Aosta*”, non può che decorrere dalla data in cui tale decisione di elezione è stata assunta, avendo i Consiglieri ricorrenti concorso alla suddetta elezione, in quanto *elettori* del Presidente e partecipanti alla votazione, come risultante dal Verbale di seduta (doc. B).

7. Nei confronti dei ricorrenti non si applica quindi, come afferma il Tribunale incorrendo in violazione/falsa applicazione della norma in esame, il riferimento alla scadenza del termine di pubblicazione della delibera, trattandosi di un termine applicabile in linea generale alle azioni proposte in caso di elezioni dirette, in cui la convalida degli eletti e le decisioni in materia di eleggibilità sono assunte da uffici amministrativi (solitamente gli uffici elettorali) e da soggetti terzi sia rispetto agli elettori, sia rispetto ai candidati dichiarati ineleggibili, per i quali si prevede quindi una presunzione di conoscenza legale dell'atto a far data dalla scadenza del termine di pubblicazione.

Nel caso di elezione indiretta del Presidente della Regione da parte del Consiglio, contestata dagli stessi Consiglieri che abbiano preso parte all'elezione, invece, non possono che applicarsi i principi generali, in forza dei quali il *dies a quo* per la proposizione del ricorso decorre dalla data di “piena conoscenza” e di conoscenza legale dell'atto, coincidente, in questo caso, con la data della delibera di elezione.

8. Si tratta di un principio pacifico in giurisprudenza.

Ad esempio, per quanto riguarda le delibere comunali e provinciali, per le quali l'art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 prevede la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni, il termine per proporre ricorso decorre dalla scadenza del periodo di pubblicazione solo per i terzi non direttamente contemplati né immediatamente incisi dalla delibera, mentre per i soggetti direttamente contemplati o immediatamente incisi, il termine decorre dalla notificazione/comunicazione o dalla piena conoscenza dell'atto (*ex plurimis* Cons. Stato, VII, n. 7803/2025; II, n., 8119/2021); piena conoscenza che, nel caso di soggetti che abbiano preso parte alla deliberazione, non può che coincidere con la data della relativa adozione.

In generale, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la “piena conoscenza” dell’atto – che, peraltro, non richiede la conoscenza piena e integrale del provvedimento stesso – è idonea a costituire il *dies a quo* di decorrenza del termine per l’impugnazione dell’atto (Cons. Stato, sez. IV, 28 luglio 2017, n. 3763; 6 ottobre 2015 n. 6242; 28 maggio 2012 n. 3159); **tale conclusione, ha chiarito in modo inequivoco la giurisprudenza, “non è in alcun modo inficiata dall’argomento ..addotto dall’appellante circa la pretesa impossibilità di decorrenza del termine di impugnazione prima della scadenza del periodo di pubblicazione dell’atto sull’Albo on line del Comune - che non può rilevare nella presente fattispecie, caratterizzata da elementi chiari precisi e concordanti nel dimostrare la avvenuta effettiva conoscenza dei tratti essenziali del titolo in un momento anteriore al 13 ottobre 2021 (ultimo giorno di pubblicazione)”** (tra le più recenti Cons. Stato, IV, sent. n. 2092 del 2024).

9. Con precipuo riferimento agli atti adottati da organi collegiali, ancora, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito altresì che la partecipazione del componente alla seduta nella quale la deliberazione viene assunta è idonea a integrare la piena ed effettiva conoscenza dell’atto, quanto meno nei suoi elementi essenziali e nella sua immediata portata lesiva. Ne consegue che, in tali ipotesi, il termine decadenziale di impugnazione decorre dal giorno stesso dell’approvazione della delibera, e non dalla successiva scadenza del termine di pubblicazione all’albo, la quale opera soltanto quale meccanismo legale di conoscenza per i soggetti rimasti estranei alla formazione dell’atto (Tar Toscana, I, sent. n. 7788 del 2006, Cons. Stato, V. sent. n. 4237/2010).

10. Dunque, a dispetto di quanto affermato dal Tribunale, la scadenza del periodo di pubblicazione all’albo pretorio non costituisce un limite minimo invalicabile per la decorrenza del termine di impugnazione, dovendo il *dies a quo* essere anticipato al momento in cui risulti provata, anche *aliunde* e anche con presunzioni semplici, l’effettiva piena conoscenza dell’atto, del suo contenuto essenziale e della sua portata lesiva.

11. Applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta confermata la tardività del ricorso di primo grado, considerato che i ricorrenti, Consiglieri regionali Chiara Minelli ed Eugenio Torrione, avendo preso parte all’elezione del Presidente Testolin avvenuta nel corso della seduta consiliare n. 15/XVII del 6 novembre 2025, hanno acquisito sin da quel momento la piena conoscenza dell’elezione, in tesi illegittima stante la condizione di presunta

ineleggibilità del dott. Testolin; il ricorso di primo grado, tuttavia, è stato depositato solo il 19 dicembre 2025, dunque ben oltre la scadenza del termine di 30 giorni dalla conoscenza legale, piena ed effettiva, della suddetta circostanza.

12. Si chiede quindi di riformare la sentenza impugnata e di dichiarare inammissibile per tardività il ricorso di primo grado.

*

II. ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO IN RELAZIONE AL RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 99 E 100 C.P.C.. VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 126 C.P.A.. VIOLAZIONE DELL'ART. 113 COST.. VIOLAZIONE DELLA L.R. N. 21 DEL 2007. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 COST. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E COMUNQUE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA.

In limine ai sensi dell'art. 342, c. 1, cpc

Ai sensi dell'art. 342, c. 1, nn. 1 e 2) c.p.c., si precisa che con il presente motivo di appello si censura specificamente il capo della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che la controversia rientrasse nella cognizione dell'A.G.O. in quanto avente ad oggetto l'accertamento di una causa di ineleggibilità del Presidente della Regione Valle d'Aosta e, dunque, una posizione riconducibile al diritto soggettivo di elettorato passivo.

La statuizione è contenuta, in particolare, alle pp. 6-8 della sentenza, § 1 dei Motivi, ove il Tribunale, dopo avere richiamato il criterio del c.d. doppio binario in materia elettorale, ha affermato che «in materia elettorale [...] laddove si tratti di cause di ineleggibilità vengano in essere diritti soggettivi, non interessi legittimi, con devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario», aggiungendo che «il petitum sostanziale del presente giudizio concerne [...] l'accertamento della sussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art. 3, c. 3, L.R. n. 21/2007 e conseguentemente della dichiarazione di decadenza di TESTOLIN RENZO dalla carica di Presidente della Regione Valle d'Aosta».

Tale capo della decisione deve essere riformato, poiché fondato su una non corretta individuazione del petitum sostanziale e della causa petendi, nonché su una falsa applicazione dei criteri di riparto della giurisdizione di cui agli artt. 7 e 126 c.p.a. e dei principi in materia di domanda giudiziale, legittimazione e interesse ad agire di cui agli artt. 99 e 100 c.p.c.

In particolare, l'errore della sentenza consiste nell'avere qualificato la controversia in termini astratti come giudizio di ineleggibilità incidente sul diritto soggettivo di elettorato passivo, senza considerare che, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno dedotto la lesione di un proprio diritto soggettivo, né sotto il profilo dell'elettorato attivo, né sotto quello dell'elettorato passivo. Essi hanno agito nella qualità di Consiglieri regionali ed elettori di

secondo grado del Presidente della Regione, contestando la legittimità della deliberazione consiliare n. 15/XVII del 6 novembre 2025, assunta, a loro dire, in violazione dell'art. 3, comma 3, della l.r. n. 21 del 2007.

La ricostruzione in fatto e in diritto operata dal Tribunale deve, pertanto, essere modificata nel senso che la posizione giuridica azionata dai ricorrenti non attiene alla tutela di un loro diritto soggettivo di elettorato attivo o passivo, bensì, al più, all'interesse alla corretta osservanza del procedimento di elezione di secondo grado del Presidente della Regione Valle d'Aosta. Procedimento che non coincide con le ordinarie operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi mediante suffragio universale e diretto, ma si concreta nell'esercizio, da parte del Consiglio regionale, di un potere deliberativo regolato dalla legge regionale n. 21 del 2007.

Ne discende che, avuto riguardo alla domanda concretamente proposta, ai fatti allegati dai ricorrenti e al rapporto giuridico dedotto in giudizio, la controversia non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quale giudice dei diritti politici, ma nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 c.p.a., venendo in rilievo la contestazione della legittimità di un atto adottato da un organo pubblico nell'esercizio di un potere attribuitogli dalla legge.

La motivazione della sentenza risulta, inoltre, intrinsecamente contraddittoria: da un lato, il Tribunale afferma che la giurisdizione ordinaria sarebbe radicata perché la controversia investirebbe il diritto soggettivo di elettorato passivo del dott. Testolin; dall'altro, tuttavia, omette di considerare che tale diritto non appartiene ai ricorrenti, i quali non hanno agito per tutelare una propria posizione soggettiva, ma per censurare la legittimità della deliberazione consiliare di elezione. Sicché, ove si seguisse fino in fondo il ragionamento del primo giudice, dovrebbe comunque escludersi la legittimazione e l'interesse dei ricorrenti; mentre, ove si abbia riguardo alla posizione effettivamente azionata, dovrebbe dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Il presente motivo è dunque volto a ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione e, per l'effetto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione dell'A.G.O., in favore del giudice amministrativo.

Motivo

1. La sentenza deve essere riformata, in ogni caso, per avere confermato la giurisdizione del giudice ordinario e, comunque, la legittimazione e l'interesse al ricorso di primo grado. Nel presente motivo ci si concentrerà sul difetto di giurisdizione.
2. Si premette che il ricorso avversario conteneva un paragrafo preliminare dedicato ai “*Profili processuali*”, rubricato, in particolare: “*Sulla legittimazione e sull'interesse ad agire dei ricorrenti e sulla giurisdizione del giudice ordinario*” (p. 4-6 ric. introduttivo).

Come emerge *per tabulas* dalla lettura di tale paragrafo, i ricorrenti avevano dedotto (esclusivamente) quanto segue in punto di giurisdizione, legittimazione e interesse:

- *“il presente giudizio è volto all'accertamento dell'ineleggibilità del Presidente Testolin, in ragione della pacifica sussistenza di cause ostative alla sua elezione in virtù di quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, della Legge regionale n. 21/2007”;*
- *“La legittimazione ad agire degli odierni ricorrenti risulta pacifica, poiché essi, in qualità di Consiglieri regionali, sono elettori del Presidente della Regione Valle d'Aosta in virtù degli artt. 2 e 4 della Legge regionale n. 21/2007 e degli artt. 8 e 8 bis del Regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale”;*
- *“Altrettanto pacifica è la sussistenza, in capo ai ricorrenti, di un interesse attuale e concreto ad agire al fine di far accertare l'ineleggibilità del Presidente sulla scorta dell'applicazione della legge regionale più supra ricordata. In particolare, tale interesse si riconnette alla necessità di tutelare la corretta osservanza del più generale diritto di elettorato passivo ex art. 51 della Costituzione, il cui esercizio è riconducibile ai diritti inviolabili tutelati dall'art. 2 della Carta costituzionale, per l'accesso alle cariche elettive all'interno degli organi rappresentativi”;*
- *“Sulla scorta di quanto sopra e trattandosi di una controversia concernente l'accertamento dell'ineleggibilità del Presidente della Regione, la giurisdizione è pacificamente attribuita al giudice ordinario”* (si citano in proposito Cass, SS. UU, ord. n. 11131/2015; CdS, sent. nn. 4578/2024, 8912/2023, 4201/2022, TAR Sicilia, sent. n. 550/2025).

3. Come emerge da quanto precede, insomma, i ricorrenti, dopo essersi dichiarati legittimati ad agire per veder accertata l'ineleggibilità del dott. Testolin sulla scorta della propria qualità di Consiglieri regionali e, quindi, di elettori di secondo grado del Presidente in base alla disciplina regionale statutaria valdostana, non avevano in alcun modo dedotto, né allegato, la lesione di un proprio diritto di natura soggettiva, né sotto il versante “attivo”, inteso come violazione delle proprie prerogative di consiglieri elettori, né sotto il versante “passivo”, inteso come violazione delle proprie prerogative di consiglieri regionali potenzialmente eleggibili a Presidente di Regione. I Consiglieri ricorrenti si sono piuttosto limitati a rivendicare la sussistenza di un presunto “interesse attuale e concreto” all'accertamento dell'ineleggibilità del Sig. Testolin, riconnettendolo in senso astratto *“alla necessità di tutelare la corretta osservanza del più generale diritto di elettorato passivo ex art. 51 della Costituzione, il cui esercizio è riconducibile ai diritti inviolabili tutelati dall'art. 2 della Carta costituzionale, per l'accesso alle cariche elettive”*, e cioè di un diritto non proprio.

4. Muovendo dalla stessa ricostruzione operata dai ricorrenti, e quindi tenuto conto della domanda e delle allegazioni delle parti, secondo quanto previsto dagli artt. 99 e 100 c.p.c. e da granitica giurisprudenza in materia, il dott. Testolin aveva formulato due eccezioni preliminari, tra loro collegate e connesse:

a) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in quanto nella ricostruzione dei ricorrenti non risulta dedotta la lesione di un proprio diritto soggettivo perfetto (elettorato attivo e/o passivo), quanto l'interesse ad accertare l'illegittimità della delibera consiliare di elezione n. 15/XVII del 6 novembre 2025 per *“patente violazione della suddetta norma regionale”* (l'art. 3, co. 3, l.r. n. 21/2007), sicché la posizione giuridica azionata potrebbe al più essere qualificata di interesse legittimo; conclusione, questa, coerente con la natura dell'elezione del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta in Regione Valle d'Aosta, che è di secondo grado e che si estrinseca nell'adozione di un atto del Consiglio regionale con cui si addiviene all'elezione a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, sicché i Consiglieri-elettori possono vantare al più un interesse legittimo al corretto svolgimento del procedimento di formazione della Giunta (Presidente e Assessori), secondo quanto stabilito dalla l.r. n. 21 del 2007, il cui articolo 3 è da intendersi come norma di procedura relativa alla formazione della Giunta;

b) subordinatamente, laddove si riconoscesse invece in capo ai ricorrenti l'astratta titolarità di una situazione giuridica soggettiva tale da radicare la giurisdizione del giudice ordinario, si è eccepito il difetto di interesse al ricorso per genericità e violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c., in quanto non risulta allegata dai ricorrenti la sussistenza di una lesione attuale e concreta alla suddetta sfera giuridica, rispetto alla cui tutela si renderebbe indispensabile il richiesto intervento giurisdizionale.

5. La sentenza impugnata ha respinto entrambe le eccezioni, non cogliendone la *ratio* unitaria, e finendo addirittura per sostituirsi ai ricorrenti nella ricostruzione e individuazione del loro interesse a ricorrere, come si eccepirà nel prossimo motivo.

Per quanto ora interessa, il Tribunale ha respinto in primo luogo l'eccezione di giurisdizione, con la seguente motivazione:

«Si osserva al riguardo che in materia elettorale la giurisdizione è ripartita tra il Giudice amministrativo e quello ordinario in relazione al criterio del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva né un'attribuzione al giudice

amministrativo, in quest'ambito della giurisdizione sui diritti fondamentali, in quanto derogatoria del criterio di riparto costituzionalmente delineato dall'art. 103, c. 1, Cost., potrebbe essere individuata nell'art. 126 c.p.a., a norma del quale "il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia".

L'orientamento della giurisprudenza è infatti nel senso di attribuire la giurisdizione a favore del Giudice ordinario in tutti i casi in cui viene in rilievo il profilo vertente sul diritto di elettorato attivo e passivo (comprese evidentemente anche le controversie relative all'incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, che si atteggiavano ad elementi ostativi al diritto soggettivo di elettorato passivo), assegnando viceversa la giurisdizione a favore del Giudice amministrativo in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni ed all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (art. 126 c.p.a.). Ha a tal proposito affermato la Suprema Corte che, in assenza di una giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia elettorale (non essendo tale materia contemplata dall'art. 133 c.p.a.), "la giurisdizione che tali disposizioni assegnano al giudice amministrativo ha ad oggetto le sole «operazioni elettorali», ossia la regolarità delle forme procedurali di svolgimento delle elezioni, alle quali fanno capo nei singoli posizioni che hanno la consistenza dell'interesse legittimo, non del diritto soggettivo. E benché tali operazioni non si esauriscano nelle attività di votazione, ma si estendano al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni regionali e comprendano tutti gli atti del complesso procedimento, dall'emanazione dei comizi elettorali sino alla proclamazione degli eletti, resta tuttavia attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie nelle quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo, quali quelle che si riconnettono al diritto di elettorato attivo o che concernono ineleggibilità, decadenze e incompatibilità" (Cass. civ., Sez. Un., 20/10/2016, n. 21262, anche citata da Cass. civ., Sez. Un., 26/05/2017, n. 13403).

In materia elettorale, quindi, è chiaro che laddove si tratti di cause di ineleggibilità vengano in essere diritti soggettivi, non interessi legittimi, con devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario, non al giudice amministrativo, non sussistendo, peraltro, alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tanto premesso, la pretesa giuridica dedotta in giudizio dai ricorrenti non corrisponde ad una situazione di interesse legittimo: il petitum sostanziale del presente giudizio concerne infatti l'accertamento della sussistenza della causa di ineleggibilità di cui all'art. 3, c. 3, L.R. n. 21/2007 e conseguentemente della dichiarazione

di decadenza di TESTOLIN RENZO dalla carica di Presidente della Regione Valle d'Aosta, sicché, vertendosi in materia di elettorato passivo, non può che riconoscersi la giurisdizione del Giudice ordinario.

È vero che il diritto all'elettorato passivo appartiene a TESTOLIN RENZO, ma ciò non smentisce, anzi conferma, la giurisdizione in capo al Giudice ordinario, visto che detta situazione corrisponde alla posizione di diritto soggettivo ex art. 51 Cost. — così come, del resto, quella relativa all'elettorato attivo ex art. 48 Cost. — ed è questione priva di rilievo ai fini dell'individuazione della giurisdizione del Giudice ordinario se l'elettorato passivo appartenga all'una o all'altra parte, in quanto il criterio di riparto della giurisdizione non è l'appartenenza della situazione dedotta in giudizio. Ai fini dell'individuazione della giurisdizione del Giudice ordinario è invece dirimente la natura sostanziale della posizione giuridica per cui si controverte, che, nella fattispecie, configura appunto un diritto soggettivo; il diritto di voto in entrambi i suoi aspetti (attivo e passivo) esige tutela davanti al Giudice ordinario, che è in principio giudice naturale dei diritti fondamentali e, tra questi, dei diritti politici, come già previsto dalla L. 20/03/1865, n. 2248, All. E, di abolizione del contenzioso amministrativo, che devolve alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle cause in cui si fa "questione d'un diritto civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa" (al riguardo, fornisce elementi utili anche Corte Cost. 20/11/2008, n. 377).

La giurisdizione ordinaria non viene quindi meno neppure a fronte della delibera consiliare n. 15/XVII con cui TESTOLIN RENZO è stato eletto a Presidente della Regione Valle d'Aosta, in quanto, come più volte chiarito dalla Suprema Corte, il Giudice ordinario non esercita una giurisdizione di annullamento e l'eventuale delibera di convalida dell'elezione o di verifica dell'ineleggibilità di un candidato non è l'oggetto del giudizio, ma un mero presupposto dell'azione, che verte invece sul diritto soggettivo inerente all'elettorato passivo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. Un., 17/02/2016, n. 3058: "spettano al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, senza che tale giurisdizione venga meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza o meno dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti")» (pp. 6-8 sentenza, §1 dei Motivi).

6. La decisione non coglie nel segno e conferma, anzi, la fondatezza delle eccezioni formulate in primo grado.

Infatti, delle due l'una: o, come afferma il Tribunale, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste in ogni caso, in quanto il giudizio ha per oggetto l'eleggibilità del dott. Testolin, e quindi il giudizio "*verte sul diritto soggettivo inerente all'elettorato passivo*" indipendentemente dal fatto che "*l'elettorato passivo appartenga all'una o all'altra parte*", ma se così è si conferma invece insussistente la legittimazione e l'interesse a ricorrere dei ricorrenti, posto che per stessa ammissione del Tribunale tale diritto soggettivo non fa capo ai Consiglieri Minelli e Torrione ma esclusivamente a Testolin, e i ricorrenti non possono quindi vantare un interesse concreto e attuale collegato a un diritto altrui.

Oppure, come è per pacifica giurisprudenza, la giurisdizione si determina non in astratto, ma in base alla domanda e al *petitum* sostanziale, dunque alla natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione (tra le tante, Cass. Sez. U. n. 19966/2023; Cass. Sez. U n. 9771/2020; Cass. Sez. U n. 23600/2020), e allora nel caso di specie la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, in quanto in base alla ricostruzione delle parti e alla luce dei fatti di causa, la consistenza della posizione giuridica azionata è quella di interesse legittimo al corretto svolgimento del procedimento di elezione di secondo grado per la composizione del Presidente e della Giunta regionale.

In entrambi i casi, la sentenza è viziata da intrinseca contraddittorietà e illogicità, e merita riforma.

7. Si ritiene comunque che, nel caso di specie, la sentenza debba essere riformata in punto di giurisdizione.

Sotto un primo profilo, è errato in partenza il ragionamento del Tribunale che fa riferimento al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo "in materia elettorale", distinguendo tra controversie in materia di ineleggibilità che involgono il diritto di elettorato passivo e controversie in materia di operazioni elettorali che involgono l'interesse legittimo alla correttezza della competizione elettorale.

Nella Regione Valle d'Aosta, infatti, il Presidente non è eletto a suffragio universale e diretto e non nomina la Giunta regionale, e quindi, come già illustrato *supra*, non vi sono provvedimenti di convalida dell'elezione del Presidente, né delibere in materia di ineleggibilità. Presidente e Giunta vengono individuati dal Consiglio regionale (il Presidente necessariamente tra i consiglieri eletti), cioè dall'organo di cui sono parte i ricorrenti, con un'elezione di secondo grado che è soggetta alle forme e al procedimento disciplinato dalla legge regionale n. 21 del 2007, nel cui ambito si innesta anche la previsione di cui all'art. 3, co. 3, da intendersi come norma che disciplina e regola la corretta composizione della Giunta, che si impone al Consiglio e la cui eventuale violazione incide, al più, sulla legittimità della delibera consiliare di elezione, non su un diritto soggettivo dei Consiglieri-elettori di secondo grado.

La prospettazione dei ricorrenti, del resto, è finanche lineare rispetto a questa situazione di fatto, e non è un caso che la parte preliminare del ricorso avversario sia dedicata a descrivere il meccanismo elettivo di secondo grado di cui alla l. n. 21 del 2007, a rappresentare l'intervenuta adozione della delibera consiliare n. 15/XVII del 6 novembre 2025 in cui si è proceduto all'elezione a Presidente del dott. Testolin, e a contestare che tale delibera sia stata assunta “*in aperta e gravissima violazione delle prescrizioni in punto di eleggibilità previste dall'art 3, comma 3, della citata Legge regionale n. 21/2007*” (p. 3 ric. introduttivo).

8. Dunque, posto che, come contraddittoriamente premesso dal Tribunale, ai fini del riparto di giurisdizione si deve guardare “alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela”, e che si deve a tal fine avere riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui essi sono espressione, è fin troppo evidente come nella specie **la posizione giuridica che fa capo ai Consiglieri ricorrenti, quali elettori che hanno preso parte alla delibera di elezione del Presidente Testolin, è quella di interesse legittimo alla correttezza del procedimento, censurato infatti per una presunta violazione di legge, con conseguente giurisdizione in capo al giudice amministrativo.**

9. Ancora diversamente da quanto opinato dal primo giudice, quindi, in questo caso non viene in rilievo la giurisdizione elettorale *ex art. 126 c.p.a.*, giacché questa concerne le operazioni elettorali “*relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*”, e perciò riguarda le operazioni di elezione diretta (Consiglieri e Presidenti/Sindaci eletti a suffragio universale e diretto) e non anche procedimenti di secondo grado, qual è quello previsto in Regione Valle d'Aosta per la nomina del Presidente e degli

Assessori; rileva piuttosto la giurisdizione generale di legittimità di cui all'art. 7 c.p.a., che incardina sul giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie in cui si faccia questione dell'esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo incidente su interessi legittimi, come è nella specie.

10. Per gli stessi motivi è inconferente la giurisprudenza citata in sentenza per assumere l'irrilevanza, ai fini del riparto di giurisdizione, della delibera consiliare n. 15/XVII; queste pronunce, nel far leva sul mancato sindacato di annullamento del giudice ordinario e sulla natura di diritto soggettivo della posizione azionata in cause di ineleggibilità, confermano il difetto di giurisdizione ordinaria nel caso in esame: ciò, in primo luogo, in quanto nella specie l'atto oggetto di scrutinio non è un provvedimento di convalida degli eletti e/o un provvedimento di ineleggibilità, quanto un provvedimento assunto da un organo cui sono riconosciute funzioni elettive di secondo grado, che esercita e spende un potere *lato sensu* amministrativo; in secondo luogo, in quanto comunque le pronunce in esame sono state rese nell'ambito di giudizi promossi dal soggetto investito dalla decisione di ineleggibilità e, quindi, titolare del diritto soggettivo di elettorato passivo che si assumeva leso e di cui si invocava la tutela.

Diversamente – come già puntualmente argomentato sopra – la controversia di cui al presente giudizio non solo è stata formalmente prospettata dai ricorrenti, e ora dalla stessa sentenza appellata, come questione di ineleggibilità attinente al diritto soggettivo di elettorato passivo non di coloro che agiscono bensì del dott. Testolin (*sic!*), ma comunque si risolve, nella sostanza, in una censura di legittimità del procedimento amministrativo culminato nell'elezione del medesimo quale Presidente della Regione, ossia in una questione rispetto alla quale la posizione dei Consiglieri Minelli e Torrione, su cui si appunta la domanda di tutela giurisdizionale, non può certamente configurarsi quale diritto soggettivo (all'elettorato attivo o passivo), ma soltanto, semmai, come interesse legittimo rivolto alla correttezza, alla regolarità e alla legalità/legittimità dell'agire pubblico (nel caso, l'elezione del Presidente della Regione ad opera del Consiglio regionale).

11. Si chiede quindi di riformare la sentenza e di dichiarare per l'effetto l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione dell'Ago in favore del giudice amministrativo.

*

III. ERROR IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO IN RELAZIONE AL RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE E INTERESSE. VIOLAZIONE DI LEGGE:

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 81, 99 E 100 C.P.C.. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 COST, 6 E 13 CEDU, 47 CDFUE. VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 21/2007. VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 22 DEL D.LGS. N. 150/2011, DELL'ART. 70 DEL D.LGS. N. 267/2000, DELL'ART. 82 DEL DPR N. 570/1960, DELL'ART. 19 DELLA L. N. 108/1968. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE E COMUNQUE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA.

In limine ai sensi dell'art. 342, c. 1, cpc

Ai sensi dell'art. 342, c. 1, nn. 1 e 2) c.p.c., si precisa che con il presente motivo di appello si censura specificamente il capo della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione e di interesse ad agire dei Consiglieri regionali Minelli e Torrione, ritenendo che gli stessi fossero legittimati a domandare l'accertamento dell'ineleggibilità del dott. Testolin alla carica di Presidente della Regione Valle d'Aosta e che fossero altresì titolari di un interesse concreto e attuale alla relativa pronuncia.

La statuizione è contenuta, in particolare, alle pp. 8-10 della sentenza, § 2 dei Motivi, ove il Tribunale ha affermato che i ricorrenti, in qualità di Consiglieri regionali e partecipanti alla votazione di cui alla deliberazione n. 15/XVII, avrebbero agito per ottenere l'accertamento di un impedimento elettorale collegato non solo all'art. 51 Cost., ma anche all'art. 48 Cost. e all'art. 2 Cost., così individuando un interesse ad agire nella pretesa esigenza di ripristinare la loro posizione giuridica «sotto il profilo della libera e genuina manifestazione della volontà di voto e della partecipazione alla formazione della rappresentanza politica».

Tale capo della decisione deve essere riformato, poiché fondato su una indebita integrazione giudiziale delle allegazioni dei ricorrenti, su una falsa applicazione degli artt. 81, 99 e 100 c.p.c. e su una motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria.

In particolare, l'errore della sentenza consiste nell'aver ravvisato in capo ai ricorrenti una legittimazione e un interesse concreto e attuale ad agire sulla base di profili — la libertà di voto attivo, la genuina manifestazione della volontà consiliare e la partecipazione alla formazione della rappresentanza politica — che non erano stati dedotti nel ricorso introduttivo. I ricorrenti, infatti, si erano limitati ad affermare un generico interesse alla tutela della corretta osservanza del diritto di elettorato passivo ex art. 51 Cost., diritto che, per stessa impostazione del ricorso e della sentenza, non apparteneva a loro, bensì al dott. Testolin.

La ricostruzione in fatto e in diritto operata dal Tribunale deve, pertanto, essere modificata nel senso che i Consiglieri Minelli e Torrione non hanno allegato la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva, né sotto il profilo dell'elettorato attivo, né sotto quello dell'elettorato passivo, né quali Consiglieri regionali partecipanti alla votazione di secondo grado del Presidente della Regione. In difetto di una specifica allegazione di una lesione personale, concreta e attuale, la domanda proposta in primo grado si risolveva nella richiesta di tutela di un interesse meramente oggettivo alla legalità dell'azione consiliare e alla corretta applicazione della l.r. n. 21 del 2007, come tale inidoneo a integrare l'interesse ad agire

richiesto dall'art. 100 c.p.c., ovvero di una posizione giuridica soggettiva altrui, in violazione dell'art. 81 c.p.c.

La sentenza deve essere riformata anche nella parte in cui ha tentato di fondare la legittimazione dei ricorrenti sullo schema dell'azione popolare in materia elettorale. Tale ricostruzione è erronea, poiché le disposizioni richiamate dal Tribunale — art. 70 d.lgs. n. 267/2000, art. 82 d.P.R. n. 570/1960, art. 19 l. n. 108/1968 e art. 22 d.lgs. n. 150/2011 — non introducono alcuna azione popolare riferibile all'elezione indiretta del Presidente della Regione Valle d'Aosta da parte del Consiglio regionale, né possono essere estese fino a creare, in assenza di una previsione normativa positiva, una legittimazione popolare generalizzata nella peculiare fattispecie disciplinata dalla legge regionale statutaria n. 21 del 2007.

La decisione risulta, inoltre, intrinsecamente contraddittoria rispetto al precedente capo sulla giurisdizione: il Tribunale, infatti, ha affermato che la controversia investirebbe il diritto soggettivo di elettorato passivo del dott. Testolin, ma ha poi ritenuto sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti, pur in assenza di qualsiasi allegazione in ordine alla lesione di un loro diritto o di una loro prerogativa. Così facendo, il giudice di primo grado si è sostituito alla parte ricorrente nell'individuazione della situazione giuridica lesa e dell'utilità concreta perseguita con l'azione, in violazione del principio della domanda, del contraddittorio e del diritto di difesa del convenuto.

Il presente motivo è dunque volto a ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione e di interesse ad agire e, per l'effetto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado.

Motivo

1. La sentenza è comunque errata per avere rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'avverso ricorso per difetto di legittimazione ed interesse.

2. Come risulta dalla ricostruzione operata dai ricorrenti nel par. “*Sulla legittimazione e sull'interesse ad agire dei ricorrenti e sulla giurisdizione del giudice ordinario* (p. 4-6 ric. introduttivo), riportata per esteso nel precedente motivo, nel ricorso introduttivo i Consiglieri Minelli e Torrione si erano limitati ad assumere la sussistenza “*di un interesse attuale e concreto ad agire al fine di far accertare l'ineleggibilità del Presidente sulla scorta dell'applicazione della legge regionale più supra ricordata. In particolare, tale interesse si riconnette alla necessità di tutelare la corretta osservanza del più generale diritto di elettorato passivo ex art. 51 della Costituzione, il cui esercizio è riconducibile ai diritti inviolabili tutelati dall'art. 2 della Carta costituzionale, per l'accesso alle cariche elettive all'interno degli organi rappresentativi*”.

All'evidenza, quindi, i ricorrenti non avevano dedotto la lesione di una posizione giuridica propria, ma si sono limitati a ricondurre l'interesse alla presunta necessità oggettiva di “*tutelare la*

corretta osservanza del diritto di elettorato passivo ex art. 51 della Costituzione”, facendosi dunque portavoce di una posizione giuridica soggettiva non propria, **in palese violazione dell’art. 81 c.p.c.**, non avendo del resto dedotto né provato alcunché al riguardo (nessuno dei ricorrenti in particolare ha dedotto di essersi candidato o di essere stato proposto al Consiglio per la carica di Presidente della Regione).

A fronte di ciò, il dott. Testolin aveva eccepito (in via subordinata rispetto al difetto di giurisdizione sulla domanda, per come articolata *ex adverso*) l’inammissibilità del ricorso per difetto di una legittimazione (art. 81 c.p.c.) e di un interesse qualificato a sostegno della domanda ex artt. 99 e 100 c.p.c..

3. Il Tribunale ha respinto anche questa eccezione con la seguente motivazione:

«Premesso che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, costituisce una condizione dell’azione la cui esistenza va riscontrata esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall’azione, prescindendo, quindi, dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, che si riferisce, invece, al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza (Cass. civ., Sez. 2, 27/06/2011, n. 14177; Cass. civ., Sez. I, 27/03/2017, n. 7776), va al riguardo osservato che i ricorrenti hanno domandato l’accertamento dell’ineleggibilità e la decadenza di TESTOLIN RENZO dalla carica di Presidente della Regione Valle d’Aosta per violazione dell’art. 3, c. 3, L.R. n. 21/2007, affermandosi in tal senso legittimati in quanto Consiglieri regionali e, come tali, elettori del Presidente della Regione, nonché titolari “di un interesse attuale e concreto ad agire al fine di far accertare l’ineleggibilità del Presidente sulla scorta dell’applicazione della legge regionale”. Ebbene, diversamente da quanto argomentato da TESTOLIN RENZO e REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, ritiene questo Collegio che la circostanza che l’ineleggibilità fatta valere con il ricorso sia “attinente al diritto soggettivo di elettorato passivo non di coloro che agiscono bensì dell’odierno convenuto” non escluda nel caso in esame la sussistenza delle condizioni dell’azione esercitata dei ricorrenti. L’affermazione di agire per “tutelare la corretta osservanza del più generale diritto di elettorato passivo ex art. 51 della Costituzione, il cui esercizio è riconducibile ai diritti inviolabili tutelati dall’art. 2 della Carta costituzionale, per l’accesso alle cariche elettive all’interno degli organi rappresentativi” va infatti considerata alla luce delle complessive allegazioni dei ricorrenti, che non si prospettano estranei alla posizione giuridica fatta valere, domandando, in qualità di Consiglieri regionali – e come tali partecipanti alla votazione di cui alla delibera n. 15/XVII, come risulta dal documento dagli stessi prodotto –, l’accertamento di un impedimento

elettorale, comunque, collegato sia all'art. 48 Cost., che tutela la libertà di voto attivo, sia all'art. 2 Cost. declinato nella forma del diritto di partecipazione alla determinazione della rappresentanza politica. In tal senso, deve anche ritenersi che i ricorrenti abbiano, nel caso in esame, un interesse ad agire, come richiamato dall'art. 100 c.p.c., consistente nell'interesse al riconoscimento della causa di ineleggibilità lamentata ed alla rimozione di tale impedimento elettorale attraverso una pronuncia che abbia l'effetto di ripristinare anche la posizione giuridica dei ricorrenti sotto il profilo della libera e genuina manifestazione della volontà di voto e della partecipazione alla formazione della rappresentanza politica.

In ogni caso, il Collegio osserva che l'azione promossa dai ricorrenti si colloca nell'ambito dei rimedi che il legislatore ha previsto in materia elettorale, riconoscendo la possibilità per qualsiasi cittadino elettore o per chiunque vi abbia interesse di adire l'autorità giurisdizionale al fine di fare valere una causa di ineleggibilità e di decadenza da una carica politica, con conseguente estensione della legittimazione ad agire in giudizio. È il caso, ad esempio, dell'art. 70 D. Lgs. 267/2000, rubricato "Azione popolare", che ricalca il previgente art. 9 bis DPR 570/1960 e dispone che "La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile", nonché dell'art. 82 D.P.R. 570/1960 in base al quale "Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria"; tali norme sono poi richiamate dal disposto di cui all'art. 19 L. 108/1968, in forza del quale "Le azioni popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono consentite a qualsiasi elettore della regione nonché al Prefetto del capoluogo di Regione, in qualità di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150", disciplina a cui il Collegio ritiene di dovere fare riferimento considerato che la materia della giurisdizione e delle norme processuali non è attribuita dallo Statuto speciale alla competenza legislativa della Regione Valle d'Aosta né può essere estesa in via di miglior favore ai sensi dell'art. 10 L. cost. n. 3/2001, trattandosi di ambito sottratto alla potestà legislativa regionale, in quanto riservato dall'art. 117, c. 2, let. l, Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. È nell'ambito di tale competenza che il legislatore statale ha disciplinato ex novo sotto il profilo processuale il contenzioso elettorale,

mediante l'art. 22 D.Lgs. n. 150/2011, rubricato "Delle azioni popolari e delle controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali" – il quale prevede anche che "Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del capoluogo della regione" –, disposizione a fronte della cui sopravvenienza questo Collegio ritiene non applicabile nel caso de quo l'art. 22 della L. n. 1257/1962, disposizione processuale, peraltro neppure menzionata dalle parti, che non prevede il doppio grado di giurisdizione e, comunque, riguarda l'elezione dei Consiglieri regionali e, quindi, una fattispecie diversa da quella in esame, essendo lamentata l'ineleggibilità del Presidente della Regione» (pp. 8-10 sent., §2 dei Motivi).

4. La sentenza è manifestamente errata anche sotto il profilo in esame.

In primo luogo, è evidente l'inammissibile etero-integrazione delle allegazioni delle parti in punto di legittimazione e interesse al ricorso, onere che invece, come noto, per granitica giurisprudenza, avrebbe dovuto essere assolto dai ricorrenti, posto che – come contraddittoriamente evidenzia lo stesso Tribunale all'inizio dell'argomentazione – **la legittimazione così come l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. devono essere valutati alla stregua della prospettazione operata dalla parte** (*ex pluris* Cass. SS.UU., sent. n. 9934/2015); l'interesse ex art. 100 c.p.c. deve essere concreto e attuale, e occorre che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (Cass., I, sent. n. 41688/2021).

In nessuna parte del ricorso, infatti, si fa riferimento alla presunta violazione dell'art. 48 Cost., "che tutela la libertà di voto attivo", o all'art. 2 Cost. "declinato nella forma del diritto di partecipazione alla determinazione della rappresentanza politica"; né i ricorrenti hanno chiesto al giudice di dichiarare l'ineleggibilità del dott. Testolin per vedere "ripristinata anche la posizione giuridica sotto il profilo della libera e genuina manifestazione della volontà di voto e della partecipazione alla formazione della rappresentanza politica", come si legge in sentenza.

5. Si tratta di allegazioni in punto di legittimazione e interesse che sono state semplicemente introdotte dal Giudice in luogo della parte ricorrente, la quale, come visto, ha argomentato il proprio interesse in modo esclusivamente oggettivo, facendo riferimento alla presunta attualità e concretezza "di tutelare la corretta osservanza del più generale diritto di elettorato passivo ex art. 51 della Costituzione, il cui esercizio è riconducibile ai diritti inviolabili tutelati dall'art. 2 della Carta costituzionale, per l'accesso alle cariche elettive all'interno degli organi rappresentativi".

Come si vede, il “versante attivo” del diritto di voto, valorizzato dalla sentenza per ritenere sussistente l’interesse al ricorso, non è paventato né esplicitamente né implicitamente dai Consiglieri ricorrenti, i quali mai lamentano la presunta violazione delle proprie prerogative di esercizio del diritto di voto in qualità di Consiglieri regionali. Del resto, a dimostrazione che si tratti di un argomento “di recupero” individuato dal Tribunale e non dai ricorrenti, è appena il caso di precisare che il paradigma normativo a sostegno del presunto interesse non sarebbe l’art. 48 Cost. citato in sentenza, che tutela il diritto di elettorato attivo esercitato in forma diretta come diritto e dovere politico, quanto le norme dello Statuto speciale (artt. 16-30) e della legge statutaria valdostana n. 21/2007, adottata in attuazione dell’art. 15 dello Statuto, che individuano le prerogative del Consiglio della Valle e dei Consiglieri, tra le quali figura il potere di nominare (tra i Consiglieri eletti) il Presidente della Regione. Aspetti, questi, su cui il ricorso non si sofferma in alcun modo.

Anche sotto il “versante passivo” del diritto di voto, inoltre, i ricorrenti non allegano il pregiudizio rispetto a un interesse proprio, giacché non affermano né dimostrano di aver concorso alla nomina a Presidente di Regione e di essere stati eventualmente lesi dall’elezione del Presidente Testolin in presunta violazione del limite dei mandati.

6. Da una parte, quindi, la sentenza è illegittima per essersi inammissibilmente sostituita alla parte ricorrente nell’onere di individuare e di allegare la legittimazione e il proprio interesse concreto e attuale alla richiesta pronuncia giurisdizionale, così fornendo un ombrello di ammissibilità a un ricorso patentemente inammissibile sotto il profilo in esame, in violazione del principio della domanda ex artt. 99 e 100 c.p.c.; con ciò contravvenendo anche ai principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui *“la valutazione dell’interesse ad agire deve essere effettuata con riguardo all’utilità del provvedimento richiesto rispetto alla lesione denunciata, non rilevando la valutazione delle diverse, ed eventualmente maggiori, utilità di cui l’attore potrebbe beneficiare in forza di posizioni giuridiche soggettive alternative a quella fatta valere.”* (Cass., sez. lav., sent. n. 10036/2015).

7. Così facendo, inoltre, il giudice ha violato altresì il diritto di difesa del convenuto dott. Testolin, nonché il suo diritto a un processo “effettivo”, fondato sul contraddittorio tra le parti, cui il giudice si è inammissibilmente sostituito, in violazione anche degli artt. 24 e 111 Cost., 6 e 13 Cedu e 47 CDFUE.

La sentenza è errata e da riformare anche per intrinseca contraddittorietà, dal momento che, come visto nel precedente motivo, lo stesso Tribunale aveva affermato la giurisdizione ordinaria asserendo che l'oggetto del giudizio verterebbe *“in materia di elettorato passivo”*, e riconoscendo – pur ritenendo questo aspetto, erroneamente, indifferente ai fini del riparto di giurisdizione – che “il diritto all'elettorato passivo appartiene a TESTOLIN RENZO”, con ciò confermando l'assenza di alcuna allegazione delle parti in punto di sussistenza di una legittimazione (e, semmai, la deduzione in giudizio in nome proprio, in violazione dell'art. 81 c.p.c., di una situazione giuridica altrui) e di un interesse ad agire propri a promuovere la controversia.

8. Per quanto detto, inoltre, il ricorso di primo grado si conferma inammissibile, giacché l'unico interesse prospettato dalle controparti (*“tutelare la corretta osservanza del più generale diritto di elettorato passivo ex art. 51 della Costituzione”*), si palesa di natura meramente oggettiva, funzionale al rispetto di un astratto principio di legalità e correttezza delle operazioni elettorali; ciò in violazione dell'art. 100 c.p.c. per come interpretato dalla granitica giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l'interesse ad agire va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò, che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno; ne deriva che esso, anche quale condizione “dinamica” dell'azione, deve avere necessariamente carattere concreto e attuale al momento della decisione, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (tra le tante Cass, II, ord. n. 12532/2024 e giurisprudenza ivi indicata).

E ciò assume una pregnanza ancora maggiore nelle azioni di accertamento, qual è quella proposta dalle controparti, nelle quali l'interesse ad agire acquista il significato di vero e proprio di limite di ammissibilità poiché in tale ambito è necessario che la situazione di incertezza relativa al rapporto giuridico determini il pericolo attuale di una lesione del diritto di colui che invoca tutela.

9. Presumibilmente nella consapevolezza dell'inammissibilità del ricorso in punto di interesse, il Tribunale ha tentato poi di “aggiustare il tiro”, affermando che in ogni caso l'azione dei ricorrenti sarebbe ammissibile in quanto “azione popolare”, rimedio *«che il legislatore ha previsto in materia elettorale, riconoscendo la possibilità per qualsiasi cittadino elettore o per chiunque vi abbia interesse di adire*

l'autorità giurisdizionale al fine di fare valere una causa di ineleggibilità e di decadenza da una carica politica, con conseguente estensione della legittimazione ad agire in giudizio» (p. 9 sent.).

Ora, premesso che, per stessa ammissione del Tribunale, l'eventuale natura popolare dell'azione rileverebbe al più in punto di legittimazione al ricorso, non spostando invece i principi in materia di sussistenza e allegazione del concreto interesse, in ogni caso **il riferimento all'azione popolare è errato e ultroneo nel caso di specie, e ciò sia in astratto che in concreto.**

In astratto, in quanto nessuna delle norme invocate dalla sentenza in materia di “azione popolare” riguardano il caso di specie: l'art. 70 del TUEL concerne le azioni in caso di decadenza dalla carica di Sindaco, Presidente di provincia, Consigliere comunale o provinciale; l'art. 82 del DPR n. 570/1960 concerne le azioni in materia di ineleggibilità del Consiglio comunale; l'art. 19 della l. n. 108/1968 concerne le azioni popolari e le impugnative in materia di eleggibilità e decadenza nell'ambito “*delle Regioni a statuto normale*”, come risulta dal Titolo della legge, e concerne comunque, sempre come risulta dal Titolo della legge, norme in materia di Consigli regionali, e non di Giunte. Non esiste, dunque, un referente normativo in base al quale le azioni popolari di cui discorre il Tribunale si applichino anche alla Regione speciale Valle d'Aosta, tantomeno all'elezione indiretta della Giunta regionale.

Né tale referente normativo può individuarsi nell'art. 22 del d.lgs. n. 150/2011, come fa erroneamente la sentenza: si tratta infatti di una norma di procedura che si riferisce esplicitamente, come risulta dal primo comma, alle azioni popolari disciplinate dai suindicati atti normativi, nessuno dei quali contempla le Regioni speciali, tanto meno la Regione speciale Valle d'Aosta, e tantomeno l'elezione indiretta del Presidente e della Giunta regionale, contemplata dalla propria legge statutaria n. 21/07.

Dunque l'applicazione del d.lgs. n. 150/2011 da parte del Tribunale può essere giustificata in via analogica, al più, solo in punto di rito, ma non può certo introdurre surrettiziamente un'azione popolare nella Regione Valle d'Aosta, in assenza di alcuna norma di legge positiva che la contempli. Con la conseguenza che l'azione proposta deve comunque poggiarsi su una legittimazione e un interesse autonomi, concreti, e da allegare a cura delle parti.

In ogni caso, fermo quanto detto, anche in concreto i Consiglieri Minelli e Torrione hanno dichiarato di agire in giudizio non in qualità di cittadini elettori, ma nella propria qualità di Consiglieri della Regione Valle d'Aosta, e per contestare la delibera consiliare di elezione indiretta del Presidente Testolin.

L'azione proposta *ex adverso*, quindi, *comunque* non sarebbe qualificabile come azione popolare, sicché la sentenza si conferma illegittima ed errata in fatto e in diritto, e non sposta la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di allegazione in punto di interesse ad agire.

10. Si chiede quindi la riforma della statuizione impugnata e, per l'effetto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado.

*

IV. ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALL'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO NEL MERITO. VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15 DELLO STATUTO SPECIALE E DELLA L.R. N. 21/2007 E S.M.I. VIOLAZIONE/FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 122 COST., DELLA L. COST. N. 1/1999. VIOLAZIONE ART. 12 PRELEGGI. MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, APPARENTE, E COMUNQUE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA. VIOLAZIONE DEI CANONI DI INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE E DEL DOVERE DI INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA

In limine ai sensi dell'art. 342, c. 1, cpc

Ai sensi dell'art. 342, c. 1, nn. 1 e 2) c.p.c., si precisa che con il presente motivo di appello si censura specificamente il capo della sentenza impugnata con cui il Tribunale ha accolto nel merito il ricorso di primo grado, ritenendo integrata, in capo al dott. Renzo Testolin, la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 3, comma 3, della l.r. Valle d'Aosta n. 21 del 2007, e dichiarandone conseguentemente la decadenza dalla carica di Presidente della Regione.

La statuizione è contenuta, in particolare, alle pp. 12-18 della sentenza, § 5 dei Motivi, ove il Tribunale ha affermato che la previsione regionale in esame si applicherebbe a tutte le "cariche all'interno della Giunta", indistintamente considerate, e che, pertanto, il limite ivi previsto sarebbe superato ogniqualvolta il soggetto abbia ricoperto, per più legislature consecutive, cariche nella Giunta regionale, a prescindere dal fatto che si tratti della medesima carica — Presidente o Assessore — e a prescindere dalla peculiare durata effettiva dei singoli mandati, salvo la sola ipotesi derogatoria espressamente contemplata dall'ultimo periodo della disposizione.

Tale capo della decisione deve essere riformato, poiché fondato su una falsa applicazione dell'art. 3, comma 3, della l.r. n. 21 del 2007, nonché su un'interpretazione della norma regionale contraria al suo tenore letterale, alla sua ratio, al complessivo assetto ordinamentale della Regione Valle d'Aosta e ai principi costituzionali in materia di accesso alle cariche elettive. In particolare, l'errore della sentenza consiste, anzitutto, nell'aver interpretato estensivamente una previsione limitativa del diritto fondamentale di elettorato passivo, senza considerare che, secondo i principi costituzionali e i canoni di cui all'art. 12 delle preleggi, l'eleggibilità

costituisce la regola, mentre le cause di ineleggibilità rappresentano eccezioni di stretta interpretazione. Il Tribunale ha invece attribuito all'art. 3, comma 3, l.r. n. 21 del 2007 una portata ampliativa e sostanzialmente preclusiva dell'accesso alle cariche di Giunta regionale, non giustificata né dal dato testuale né dalla peculiare forma di governo valdostana.

La ricostruzione in fatto e in diritto operata dal primo giudice deve, pertanto, essere modificata muovendo dal corretto inquadramento ordinamentale della Regione autonoma Valle d'Aosta. A differenza dei sistemi regionali fondati sull'elezione diretta del Presidente della Giunta e sul principio *aut simul stabunt aut simul cadent*, nella Regione Valle d'Aosta il Presidente e gli Assessori sono eletti dal Consiglio regionale, il Presidente non nomina né revoca autonomamente la Giunta, e la caduta del Presidente o della Giunta non determina automaticamente lo scioglimento del Consiglio. Ne consegue che le ragioni costituzionali che, nei sistemi ad elezione diretta, giustificano il divieto di terzo mandato consecutivo non possono essere automaticamente trasposte alla forma di governo valdostana, né possono fondare un'interpretazione estensiva della causa regionale di ineleggibilità.

Sotto un primo profilo, la sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto che l'art. 3, comma 3, l.r. n. 21 del 2007 impedisca, in termini assoluti, il conferimento di cariche in Giunta oltre la terza legislatura consecutiva. La disposizione deve invece essere interpretata avendo riguardo all'elezione oggetto di scrutinio e alle due legislature immediatamente precedenti, con la conseguenza che la causa di ineleggibilità opera soltanto quando, in entrambe le due legislature immediatamente precedenti, la carica sia stata ricoperta per una durata superiore a due anni, sei mesi e un giorno. Diversamente, qualora in una delle due legislature immediatamente precedenti la carica abbia avuto durata inferiore a tale soglia, opera la deroga prevista dall'ultimo periodo della norma.

Sotto un secondo e autonomo profilo, la sentenza deve essere riformata anche nella parte in cui ha cumulato indistintamente le cariche di Assessore e di Presidente della Regione ai fini del computo del limite previsto dall'art. 3, comma 3, l.r. n. 21 del 2007. La norma deve, invece, essere interpretata nel senso che il limite rileva con riferimento alla medesima carica, dovendosi distinguere tra l'incarico di Presidente della Regione e quello di Assessore, trattandosi di funzioni diverse, con differente rilievo ordinamentale, politico e istituzionale. Una diversa lettura comporterebbe un sacrificio irragionevole e sproporzionato del diritto di elettorato passivo, impedendo, senza adeguata base normativa, che l'esperienza maturata come Assessore possa condurre alla successiva elezione a Presidente della Regione.

Applicando correttamente tali criteri ermeneutici al caso di specie, deve escludersi la sussistenza della causa di ineleggibilità ravvisata dal Tribunale. Avuto riguardo alle due legislature immediatamente precedenti a quella attuale, infatti, il dott. Testolin ha ricoperto cariche nella legislatura XV per una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, con conseguente operatività della deroga prevista dall'art. 3, comma 3, ultimo periodo, della l.r. n. 21 del 2007. In ogni caso, anche distinguendo tra carica di Presidente e carica di Assessore, il dott. Testolin non ha ricoperto la carica di Presidente per due legislature consecutive entrambe

superiori alla soglia temporale indicata dalla norma, sicché la sua elezione a Presidente nella XVII legislatura deve ritenersi pienamente legittima.

Il presente motivo è dunque volto a ottenere la riforma della sentenza nella parte in cui ha accolto il ricorso nel merito, dichiarando la decadenza del dott. Renzo Testolin dalla carica di Presidente della Regione Valle d'Aosta, e, per l'effetto, il rigetto integrale del ricorso di primo grado.

Motivo

1. Nel merito, la sentenza ha accolto il ricorso con la seguente motivazione:

«Va in primo luogo osservato che la causa di ineleggibilità lamentata dai ricorrenti è stata prevista dalla L.R. n. 21/2007 in attuazione dell'art. 15, c. 2, dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, come modificato dalla L. cost. n. 2/2001, che riconosce, tra l'altro, la competenza legislativa primaria della Regione Valle d'Aosta in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente, diversamente dall'abrogato art. 17, c. 2, dello Statuto speciale, in forza del quale i casi di ineleggibilità erano stabiliti con legge dello Stato. L'art. 3 della L.R. n. 21/2007 prevede in particolare che "3. Chi ha ricoperto per due legislature consecutive cariche all'interno della Giunta regionale non è, allo scadere della seconda legislatura, eleggibile all'interno della Giunta nella successiva legislatura. È consentito ricoprire una carica all'interno della Giunta nella terza legislatura consecutiva, se in una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno".

Quanto alla portata applicativa dell'art. 3, c. 3, L.R. n. 21/2007, osserva questo Collegio che il significato di tale norma non può prescindere dal tenore complessivo della disposizione prevista dal legislatore regionale nell'ambito delle "Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale", così come non può darsi luogo ad un'interpretazione creativa della disposizione in commento, soluzione ermeneutica che oltre a contrastare con il disposto di cui all'art. 12 delle preleggi avrebbe anche l'effetto di invadere la sfera di competenza riservata alla discrezionalità del legislatore regionale.

Nella specie, il Collegio ritiene in primo luogo che, laddove l'art. 3, c. 3, L.R. 21/2007 utilizza l'espressione "cariche all'interno della Giunta", il legislatore regionale non possa che avere fatto riferimento non solo al Presidente ma a tutti quei soggetti che lo stesso legislatore regionale, al comma primo del medesimo art. 3 L. n. 21/2007, ha espressamente individuato come componenti della Giunta e che, ai sensi degli artt. 2 e 4 della medesima L.R. n. 21/2007, condividono sia il fatto di essere eletti dal Consiglio regionale sia quello

di costituire il Governo della Regione, come altresì previsto dall'art. 3, c. 1, L.R. n. 21/2007. Conseguentemente, la causa di ineleggibilità riguarda il Presidente della Regione a prescindere dall'eventualità che anche nelle precedenti legislature abbia ricoperto la medesima carica di Presidente (e non di altro componente della Giunta).

Sotto il profilo della durata della carica, osserva invece il Collegio che, laddove il legislatore regionale ha voluto prevedere una durata temporale minima ai fini della computabilità di un mandato per l'operatività del divieto di terzo mandato, lo ha fatto attraverso la previsione di cui all'ultima parte dell'art. 3, c. 3, L.R. 21/2007; ciò significa che l'eventualità che uno dei mandati duri meno dell'ordinario quinquennio è irrilevante ai fini della causa di ineleggibilità in esame, tranne che nel caso in cui “in una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno”, ipotesi prevista dal legislatore regionale ed alla quale deve ritenersi circoscritta la rilevanza dell'effettiva durata del mandato. L'art. 3, c. 3, L.R. n. 21/2007 non contiene infatti alcuna indicazione circa la possibilità di calcolare il limite di due anni, sei mesi ed un giorno mediante una mera sommatoria aritmetica che prescinda dal numero di mandati consecutivi, che non può superare il limite di due più uno (cfr. Cass. civ., sez. I, 4/12/2012, n. 21685), così come manca qualsiasi riferimento a mandati consecutivi successivi al terzo, che è consentito soltanto in presenza delle condizioni previste dall'ultima parte dell'art. 3, c. 3, L.R. 21/2007 (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit).

A quest'ultimo riguardo si osserva poi che il prioritario criterio dell'interpretazione letterale è anche dirimente nel senso che l'espletamento di un terzo mandato è consentito nel solo caso in cui uno dei due mandati precedenti, il primo o il secondo, abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, non consentendo il legislatore regionale di ricoprire cariche all'interno della Giunta per quattro legislature consecutive (cfr. Corte Cost. 30/12/2025, n. 211: “la possibilità che uno dei mandati duri meno dell'ordinario quinquennio costituisce pur sempre un'evenienza ‘patologica’ dovuta alla scadenza anticipata del precedente e, in quanto tale, non può giustificare [...] un innalzamento del tetto ai mandati anche per l'ipotesi del loro regolare compimento”). L'art. 3, c. 3, L.R. 21/2007 anche laddove prevede che “È consentito ricoprire una carica all'interno della Giunta nella terza legislatura consecutiva, se in una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno”, da un lato, riferisce tale ipotesi derogatoria di eleggibilità alla “terza legislatura consecutiva”, dall'altro lato, non contempla l'ipotesi di un quarto o successivo mandato. Deve pertanto concludersi che la durata di una carica inferiore a quella prevista possa rilevare — nel senso di consentire un altro mandato — solo se è stata ricoperta nella prima o

nella seconda legislatura, restando invece ineleggibile il soggetto che, dopo avere ricoperto cariche nella Giunta regionale per tre legislature consecutive, ambisca ad una carica anche nella successiva quarta legislatura.

Tanto premesso, nel caso in esame va ravvisato il superamento da parte di TESTOLIN RENZO del limite dei mandati consecutivi previsti dall'art. 3, c. 3, L.R. 21/2007, dal momento che parte resistente è stato componente della Giunta regionale per tre legislature consecutive (XIV[^], XV[^], XVI[^]) ed è poi stato eletto anche nella XVII[^] legislatura.

Deve pertanto essere dichiarata la decadenza dalla carica di Presidente della Regione, con effetto caducatorio ex nunc [...]» (pp. 12-18 sent., §5 dei Motivi).

2. La sentenza è errata e merita riforma sotto ogni profilo.

3. In primo luogo, si mostra controproducente, e comunque insufficiente e non adeguatamente contestualizzato, il riferimento al contesto ordinamentale in cui si colloca l'art. 3, co. 3, della l.r. n. 21 del 2007.

Il Tribunale, come visto, si limita a rilevare che si tratti di una “causa di ineleggibilità” introdotta dal legislatore regionale *“in attuazione dell'art. 15, c. 2, dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, come modificato dalla l. cost. n. 2/2001”*, senza tuttavia soffermarsi sul portato normativo della richiamata riforma costituzionale, senz'altro rilevante al fine di interpretare la norma in discussione (l'importanza del quadro ordinamentale ai fini della corretta interpretazione dell'art. 3, co., 3, l.r. n. 21/07 è ampiamente sottolineata anche dal Prof. Avv. Enrico Grosso nel parere *pro veritate* che ha concluso per l'eleggibilità del dott. Testolin nell'attuale legislatura, **doc. C**).

Infatti, come dedotto dal dott. Testolin in primo grado, con argomenti che sono rimasti privi di considerazione da parte della sentenza, la legge costituzionale n. 1 del 1999 ha modificato gli artt. 122 e 123, co. 1, Cost., conferendo sì maggiore autonomia statutaria alle regioni, rimettendo allo Statuto regionale, per quanto qui rileva, la determinazione della forma di governo, oltre che dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della regione, ma prevedendo esplicitamente che tale potere debba essere esercitato “in armonia con la Costituzione”.

Per quanto concerne le autonomie speciali e in particolare la Regione Valle d'Aosta, analogamente, la legge costituzionale n. 2 del 2001 ha modificato l'art. 15 dello Statuto speciale valdostano, rimettendo alla c.d. legge statutaria la determinazione *“della forma di governo della Regione, e specificamente le modalità di elezione del Consiglio della Valle, del Presidente della Regione e degli assessori, nonché i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, e i rapporti tra gli organi della Regione”*,

anche in questo caso con l'esplicitazione che tale disciplina debba esercitarsi *“In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica”*.

Ebbene, in questo contesto ordinamentale il principio fondamentale dell'ordinamento della Repubblica, costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, è quello per cui, «rispetto al fondamentale diritto di elettorato passivo, “la eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta una eccezione; sicché le norme che disciplinano quest’ultima sono di stretta interpretazione” (da ultimo, sentenza n. 131 del 2025, che richiama, tra le tante, la sentenza n. 120 del 2013; cfr., inoltre, le sentenze n. 25 del 2008 e n. 306 del 2003)» (Corte cost. sent. n. 148/2025).

Il diritto fondamentale di elettorato passivo, che costituisce elemento essenziale della sfera dei diritti di partecipazione politica costituzionalmente garantiti, è – e deve sempre essere – considerato come **la regola**, a fronte della quale le cause di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità, per le quali (significativamente) la previsione costituzionale contempla un'apposita riserva di legge, rappresentano **l'eccezione**, con tutte le conseguenze che da ciò scaturiscono in punto di canoni interpretativi: in quanto derogatorie rispetto al diritto fondamentale all'eleggibilità e all'accesso alle cariche pubbliche, infatti, esse non solo richiedono di essere sostenute da una specifica *ratio* in grado di giustificare l'evidente compressione del diritto costituzionalmente garantito, ma anche impediscono all'interprete operazioni che possano condurre ad applicarle – secondo quanto stabilito dall'art. 12 delle disposizioni preliminari al Codice civile – *«al di fuori dei casi in esse espressamente stabiliti»*.

4. Va anche chiarito che, nell'attuale contesto ordinamentale, il c.d. divieto di terzo mandato consecutivo non è stato introdotto nel testo della Costituzione, *id est* non ha rango costituzionale, ma è stato previsto dalla l. n. 165 del 2004, adottata in attuazione dell'art. 122 Cost., come modificato dalla richiamata l.cost. n. 1 del 1999, per la sola specifica ipotesi di Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto (cfr. art. 2, c. 1, lett. f), della l. n. 165 del 2004: *“previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto”*)

In questi termini, tale divieto è stato ritenuto legittimo e giustificato dalla Corte Costituzionale, sul presupposto per cui esso «funge da temperamento di sistema all'elezione diretta ed è idoneo a bilanciare il diritto di elettorato passivo con i principi della effettiva tra i candidati, della libertà par

condicio di voto dei singoli elettori e della genuinità complessiva della competizione elettorale” (Corte cost., sent. n. 64 del 2025). Ciò è stato giustificato in considerazione degli specifici e peculiari tratti caratterizzanti il sistema di governo che prevede l’elezione diretta del Presidente della Regione, incardinando sul Presidente il punto di equilibrio tra gli organi fondamentali della Regione, elementi così valorizzati dal giudice costituzionale: «a) per il potere del Presidente di nominare o revocare i componenti della Giunta (art. 122, quinto comma, Cost.), scegliendoli anche al di fuori del Consiglio regionale; b) per il principio aut simul stabunt aut simul cadent, ossia per un meccanismo che lega il destino del Consiglio regionale a quello del Presidente della Giunta e viceversa, e che si articola, da un lato, nella regola secondo cui la perdita della carica da parte del secondo (per dimissioni volontarie, rimozione, impedimento permanente o morte) comporta lo scioglimento del primo e il ritorno alle urne (art. 126, terzo comma, Cost.) e, dall’altro, nella regola per cui il Consiglio, per rimuovere il Presidente della Giunta (e quest’ultima), può solo approvare, a maggioranza assoluta, una mozione di sfiducia, ovvero passare per le dimissioni contestuali della maggioranza dei propri eletti (art. 126, commi secondo e terzo, Cost.), con la conseguenza necessaria, anche in questi casi, dello scioglimento del medesimo Consiglio e del ritorno alle urne; c) correlativamente, per l’assenza di un rapporto di fiducia diretto tra i due organi, sostituito da un rapporto di “non sfiducia”».

La Corte costituzionale ha riconosciuto, dunque, che per i soli Presidenti di Giunta regionale eletti a suffragio universale diretto il divieto di terzo mandato consecutivo previsto dalla l. n. 165 del 2004 costituisce “da un lato, un temperamento di sistema rispetto all’elezione diretta del vertice monocratico, cui fa da «“ponderato contraltare”»; e, dall’altro, «un bilanciamento tra contrapposti principi», ossia un «delicato punto di equilibrio» tra il diritto di elettorato passivo e il diritto di elettorato attivo, nonché gli interessi riconducibili alla genuinità della competizione elettorale e alla generale democraticità delle istituzioni” (Corte cost., sent. n. 211 del 2025).

Con riferimento alle autonomie speciali, nella recente sentenza n. 211 del 2025, la Corte costituzionale ha precisato che il divieto di terzo mandato consecutivo di cui alla l. n. 165/2004 si impone anche, e solo, “a quelle autonomie speciali, ... la cui forma di governo (in seguito alle modifiche statutarie apportate dalla legge costituzionale n. 2 del 2001) si caratterizza, al pari di quella delle regioni ordinarie, per l’elezione a suffragio universale e diretto del presidente e per i suoi conseguenti ampi poteri”.

5. La ricostruzione che precede è decisiva ai fini dell’interpretazione dell’art. 3, co. 3, della legge regionale n. 21 del 2007, in senso diametralmente opposto rispetto al Tribunale.

Come accennato, la Regione Valle d’Aosta, a differenza di tutte le Regioni a statuto speciale e delle altre autonomie speciali (salvo la sola Provincia autonoma di Bolzano),

ha disciplinato la propria forma di governo in modo prettamente “parlamentare”, prevedendo l’elezione indiretta del Presidente della Giunta regionale da parte del Consiglio, nonché l’elezione indiretta dei componenti della giunta regionale. Il baricentro dell’intero sistema dei rapporti tra gli organi della Regione è collocato indiscutibilmente sul Consiglio regionale, ossia sull’assemblea legislativa, quale unico organo dotato della legittimazione popolare e della rappresentanza democratica immediata in forza della elezione a suffragio universale e diretto.

In particolare, la legge statutaria n. 21 del 2007, adottata in attuazione dell’art. 15 dello Statuto speciale, come modificato a seguito della richiamata l. cost. n. 1/1999 (che ha rimesso allo Statuto regionale la determinazione della forma di governo, in armonia con la Costituzione), stabilisce che:

a) **il Presidente non è eletto a suffragio universale e diretto**, ma indirettamente dal Consiglio regionale;

b) **il Presidente non ha il potere di nominare o revocare i componenti della Giunta**, ma solo di proporli, mentre la nomina avviene con elezione da parte del Consiglio regionale;

c) **non sussiste il principio *aut simul stabunt aut simul cadent* in relazione alle vicende della Giunta e del suo Presidente**: infatti la perdita della carica da parte di Presidente (per dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte) **non comporta lo scioglimento del Consiglio e il ritorno alle urne**; altrettanto vale in caso di approvazione, da parte del Consiglio, di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, che non comporta la caduta del Consiglio e che è articolata come sfiducia costruttiva, con individuazione e nomina di un nuovo Presidente e di una nuova giunta;

d) il Consiglio, ancora, ha il potere di sfiduciare individualmente gli assessori o l’intera Giunta, **senza che ciò comporti lo scioglimento del medesimo Consiglio e il ritorno alle urne**, a ciò conseguendo soltanto la necessità per il Consiglio di eleggere nuovi assessori;

e) correlativamente, il Presidente e la Giunta devono godere della “fiducia” del Consiglio regionale, che, per parte sua, è costretto allo scioglimento solo nei casi in cui i consiglieri eletti non siano in grado di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni ovvero dalle dimissioni, morte, impedimento permanente del Presidente, oppure nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri regionali eletti.

In Valle d'Aosta, dunque, non ricorre nessuno dei tratti caratterizzanti la forma di governo c.d. "iperpresidenziale" che prevede l'elezione diretta del Presidente, richiamati dalla giurisprudenza costituzionale a giustificazione del sacrificio imposto al diritto di elettorato passivo con l'ipotesi di divieto di terzo mandato consecutivo stabilita dalla l. n. 165/2004, appunto per le sole Regioni in cui il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto.

6. Il corretto inquadramento ordinamentale e della forma di governo regionale, omesso dalla sentenza di primo grado, implica e conferma dunque, in una doverosa lettura costituzionalmente orientata (fatta propria anche dal Chiar.mo Prof. Enrico Grosso nel parere *pro veritate* reso sull'esatta portata della norma, doc. C), la necessità di interpretare restrittivamente previsioni regionali limitative del diritto di accesso alle cariche elettive; è evidente, infatti, che i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale a giustificazione dei limiti ai mandati consecutivi nei sistemi ad elezione diretta del Presidente devono imporre, nelle forme di governo che non la prevedano, come quella valdostana, una interpretazione molto più stringente e restrittiva di tali limiti.

Secondo la richiamata giurisprudenza costituzionale, come visto, il divieto in questione comporta una "limitazione al diritto di elettorato passivo" che trova giustificazione, nelle forme di governo che prevedono l'elezione diretta dell'organo di vertice dell'ente locale, in quanto frutto di «una scelta normativa idonea a inverare e garantire ulteriori fondamentali diritti e principi costituzionali: l'effettiva *par condicio* tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali» (così, ancora, la sent. n. 211 del 2025).

Nel caso della Regione Valle d'Aosta i richiamati diritti e principi che legittimano la compressione del diritto di elettorato passivo e di accesso alle cariche elettive non sussistono, quanto meno non nelle proporzioni che investono la forma di governo regionale "tradizionale" (elezione del Presidente a suffragio universale e diretto) e che giustificano il divieto di terzo mandato consecutivo.

Infatti, dal momento che il Presidente non è eletto a suffragio universale e diretto, non sussiste la necessità di tutelare la *par condicio* tra i candidati alla carica; inoltre, posto che il Presidente della Giunta e gli assessori sono nominati dai Consiglieri democraticamente eletti a suffragio universale e diretto, la libertà di voto degli elettori non può ritenersi compromessa in caso di cariche

assegnate per più legislature, potendo peraltro a ciò ovviarsi con il ricambio democratico della consiliatura (elettrice di secondo grado del Presidente della Giunta) alla scadenza della legislatura. Il pericolo di “concentrazione del potere”, inoltre, non sussiste in un sistema “parlamentare” che contempla l’elezione indiretta del vertice dell’esecutivo e dei componenti della Giunta, affidata a un’assemblea legislativa (il Consiglio regionale) nella quale si inverte direttamente la rappresentanza politica, in quanto democraticamente legittimata dal suffragio universale e diretto; assemblea che conserva stabilmente, altresì, il potere di revocare in ogni momento, tramite la mozione di sfiducia, tanto il Presidente quanto i singoli membri dell’organo esecutivo, senza pagarne il prezzo con il proprio scioglimento. Si consideri inoltre, quale ulteriore elemento sistematico, che la legislazione valdostana (l.r. n. 3 del 1993, art. 3.1, inserito dalla l.r. n. 7 del 2019) prevede un limite per l’eleggibilità dei Consiglieri regionali, che non possono essere eletti per oltre tre legislature consecutive; pertanto – considerando che il Presidente della Regione è eletto necessariamente tra i Consiglieri – anche sotto questo versante non possono in assoluto configurarsi concentrazioni prolungate di potere dell’organo esecutivo.

7. Nemmeno possono rilevare, ai fini di una lettura estensiva delle ipotesi di ineleggibilità in Regione Valle d’Aosta, le circostanze esposte a p. 16 sentenza, anche a mezzo del richiamo al ricorso di primo grado avversario, che qui si contestano e si impugnano anche in quanto hanno evidentemente orientato l’interpretazione *estensiva e contra legem* dell’art. 3, co. 3, della l.r. n. 21/2007 operata dalla pronuncia impugnata.

Secondo il Tribunale (che in ciò ha acriticamente mutuato il ricorso introduttivo), in Valle d’Aosta il Presidente godrebbe “*di un potere politico che ha un ruolo significativo nella dialettica democratica*”, e ciò per il fatto che al Presidente spetta presentare il programma di governo e proporre i nominativi degli assessori.

Si tratta, invero, di aspetti connaturati alla funzione, e comunque non rilevanti ai fini che qui occupano, considerato: i) che il programma di governo deve comunque ricevere la fiducia del Consiglio, che elegge il Presidente e può rimuoverlo senza che ciò implichi la fine anticipata della legislatura (il che rende maggiormente indipendente l’organo legislativo rispetto alle Regioni in cui il Presidente è eletto a suffragio universale e diretto e in cui quindi vige il principio del *simul..simul*); ii) che gli Assessori non sono designati e revocati dal Presidente, come nell’ipotesi di elezione diretta, ma i relativi nominativi vengono soltanto proposti dal Presidente, mentre

l'effettiva investitura spetta al Consiglio regionale, che può sfiduciare e revocare gli assessori, singolarmente o simultaneamente, senza che, anche in questo caso, ciò abbia diretta incidenza sul prosieguo della legislatura.

Neppure rileva il fatto, pure richiamato in sentenza, che il Presidente della Regione Valle d'Aosta provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, mediante reparti di polizia dello Stato e di polizia locale; anche in questo caso, si tratta di un elemento neutro in termini di forma di governo, ed è comunque stemperato dal potere di elezione e sfiducia costruttiva che lo Statuto valdostano assegna al Consiglio regionale nei confronti del Presidente, senza incidenza sulla legislatura in corso.

8. Stante quanto precede, si deve concludere che la previsione di cui all'art. 3, co. 3, l.r. n. 21/2007, che prevede una fattispecie di "ineleggibilità", seppure indiretta, a ricoprire incarichi in Giunta regionale per più legislature consecutive, deve essere interpretata in termini strettamente e rigorosamente restrittivi; dal momento che essa non costituisce una previsione costituzionalmente obbligatoria, né una norma imposta da principi fondamentali della Repubblica, che anzi giustificano la compressione del diritto di elettorato passivo solo per le forme di governo che prevedono l'elezione diretta del Presidente, la chiave interpretativa deve essere quella, più volte valorizzata dalla Corte costituzionale, per cui l'eleggibilità è la regola e l'ineleggibilità l'eccezione.

L'art. 3, co. 3, l.r. n. 21 del 2007, incidendo sul diritto di accesso alle cariche pubbliche di cui all'art. 51 Cost., deve quindi essere interpretato in modo che il "punto di equilibrio" tra la limitazione di tale diritto e gli altri interessi pubblici che possono venire in rilievo, quale quello di creare un minimo di discontinuità nell'esercizio delle cariche elettive, non trasmodi in un regolamento irragionevole, arbitrario e sproporzionato a danno di tali diritti ex artt. 3, 48 e 51 Cost..

9. Ebbene l'interpretazione dell'art. 3, co. 3, sposata dalla sentenza impugnata si scontra in modo frontale con i suddetti principi, e si attesta radicalmente illegittima e contraria ai canoni di interpretazione della legge, che risultano invocati in modo formalistico e male applicati dal Tribunale, come si dimostrerà nei paragrafi a seguire.

SEGUE. SUL CORRETTO PERIMETRO APPLICATIVO DELL'ART. 3, CO. 3, IN RELAZIONE ALLA SUCCESSIONE DELLE CARICHE

1. Per ragioni di chiarezza espositiva e di linearità rispetto alle argomentazioni difensive di primo grado, è bene in primo luogo censurare l'argomento che fa leva sul *«prioritario criterio dell'interpretazione letterale»*, criterio che, secondo il Tribunale, indurrebbe a ritenere *«che l'espletamento di un terzo mandato è consentito nel solo caso in cui uno dei due mandati precedenti, il primo o il secondo, abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, non consentendo il legislatore di ricoprire cariche all'interno della Giunta per quattro legislature consecutive»*; la deroga di cui all'ultimo periodo della disposizione in esame (*“E' consentito ricoprire una carica all'interno della Giunta nella terza legislatura consecutiva, se in una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno”*), secondo la sentenza, confermerebbe questa tesi, considerato che, *«da un lato, riferisce tale ipotesi derogatoria di eleggibilità alla “terza legislatura consecutiva”, dall'altro lato, non contempla l'ipotesi di un quarto o successivo mandato»* (p. 14 sent.).

2. Questa interpretazione è errata in quanto, a dispetto di quanto si prefigge la sentenza, risulta elusiva del tenore testuale, della ratio e dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 3, co. 3, l.r. n. 21 del 2007.

A seguire la tesi del Tribunale (adesiva all'interpretazione dei ricorrenti), la norma vieterebbe, in qualsiasi occasione, l'assunzione di cariche nella Giunta regionale oltre il terzo mandato consecutivo (*«non contempla l'ipotesi di un quarto o successivo mandato»*); imponendo un divieto assoluto di essere eletto oltre il terzo mandato consecutivo, mentre il terzo mandato potrebbe essere assunto, in via eccezionale, solo nel caso uno dei due mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore a 2 anni, 6 mesi e 1 giorno.

Si tratta di un'interpretazione che, oltre a non trovare un avallo a livello testuale, si attesta *prima facie* insostenibile, in quanto produrrebbe degli effetti abnormi e contrari ai più basilari canoni di ragionevolezza e coerenza normativa.

Si pensi al caso limite di un soggetto che abbia ricoperto l'incarico per tre legislature consecutive, ma per un solo giorno ciascuna: nell'interpretazione sposata dal Tribunale, questo soggetto non avrebbe diritto a essere eletto nella successiva legislatura (la “quarta”, nell'avversa interpretazione), avendo già “consumato” la deroga di cui all'art. 3, co. 3, ultimo periodo nella terza legislatura.

È evidente come questa interpretazione disveli la fragilità dell'argomento avversario.

La corretta interpretazione dell'art. 3, co. 3, l.r. n. 21/2007 impone invece di considerare esclusivamente l'elezione corrente e le due immediatamente precedenti, senza aver riferimento ad eventuali incarichi assunti in legislature ulteriormente precedenti.

Tale interpretazione, è appena il caso di precisarlo, è stata ricavata in modo assolutamente lineare anche dal Chiar.mo Prof. Enrico Grosso, ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino ed esperto della materia, nel parere *pro veritate* reso al dott. Testolin e vertente sulla portata della norma in esame (**doc. C**), come pure nel parere reso al Consiglio regionale dal Chiar.mo Prof. Nicola Lupo.

3. A dispetto di quanto deduce il Tribunale, **a livello testuale la norma ha, infatti, un chiaro riferimento applicativo**: sia il primo che il secondo periodo dell'art. 3, co. 3, impongono **all'interprete di fare riferimento solo all'elezione oggetto di scrutinio in termini di eleggibilità, e alle due immediatamente precedenti a quest'ultima** (solo in questi termini è corretto sostenere che la previsione non fa menzione a un quarto mandato o successivi).

Se in entrambe le legislature immediatamente precedenti a quella da considerare il candidato abbia ricoperto incarichi per un periodo superiore a due anni, sei mesi e un giorno per ciascun mandato, allora opera la previsione di ineleggibilità di cui all'art. 3, co. 3, primo periodo.

Diversamente, nel caso in cui, in una delle due legislature immediatamente precedenti a quella oggetto di scrutinio in termini di eleggibilità, la carica abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, è senz'altro possibile ricoprire la carica per un ulteriore mandato consecutivo.

4. Si tratta di un'interpretazione che è idonea a evitare gli effetti paradossali e abnormi sopra rappresentati, e che si rivela anche perfettamente compatibile con la *ratio* della causa di ineleggibilità che il legislatore valdostano ha inteso introdurre, ossia con il perseguimento del fine di evitare l'eccessiva "continuità" nell'esercizio delle cariche di governo della Regione e i rischi connessi alla c.d. "personalizzazione del potere" che da ciò potrebbero discendere (rischi peraltro che nel sistema regionale valdostano sono già ampiamente temperati dal sistema di elezione indiretto e dal potere di sfiducia di cui gode il Consiglio regionale, il quale in qualsiasi momento può sfiduciare Presidente e Giunta senza che ciò determini la fine della legislatura).

Ed è appena il caso di precisare e aggiungere, nella chiave sistemica che il Tribunale ha totalmente ignorato, che la legislazione valdostana (l.r. n. 3 del 1993, art. 3.1, inserito dalla l.r. n. 7 del 2019) prevede, altresì, un limite all'eleggibilità anche dei Consiglieri regionali, i quali non possono essere rieletti per oltre tre legislature consecutive; pertanto – considerando che il Presidente della

Regione è eletto necessariamente tra i Consiglieri – il sistema è complessivamente bilanciato rendendo in assoluto impossibile che la nomina in Giunta possa essere disposta per un numero illimitato di volte. In altri termini, l'interpretazione dell'art. 3, co. 3, l.r. n. 21 del 2007 suesposta, che impone di tenere a riferimento solo l'elezione indiretta corrente e le due immediatamente precedenti, non si applica *ad libitum*, ma all'interno di un orizzonte temporale massimo di tre legislature (15 anni).

5. Questa interpretazione, infine, è anche quella che più proporzionata e ragionevole in chiave costituzionalmente orientata.

Come detto, il divieto di terzo mandato consecutivo per i Presidenti di Regione è stato introdotto e giustificato dalla Corte costituzionale solo in relazione alle forme di governo regionale che prevedano l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Giunta, e in relazione agli ampi poteri di cui gode il Presidente.

Nella forma di governo prescelta dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, invece, il Presidente e gli assessori sono nominati dal Consiglio regionale, e da questo rimovibili con sfiducia c.d. costruttiva, senza che la caduta del Presidente e/o della Giunta determini lo scioglimento del Consiglio regionale.

Nella specie, quindi, l'interpretazione restrittiva avallata dal Tribunale, ancorata alla mera formalistica assunzione di cariche in più legislature consecutive indipendentemente dalla relativa durata, oltre a essere contraria al tenore testuale della norma e alla sua intrinseca tenuta in termini di ragionevolezza, imporrebbe un sacrificio sproporzionato al diritto di accesso alle cariche pubbliche ex art. 51 Cost., che non trova giustificazione nell'esigenza di tutelare la *par condicio* tra candidati aspiranti alla carica, o la libertà del diritto di voto del corpo elettorale, cioè quegli interessi che, secondo la richiamata giurisprudenza costituzionale, giustificano il divieto di terzo mandato consecutivo nei sistemi che prevedono l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente (sent. n. 211 del 2025, cit.).

L'interpretazione qui sposata, invece, è quella che meglio concilia, in chiave di ragionevole e di proporzionato bilanciamento, da un lato i principi di massimo accesso alle cariche elettive in condizioni di parità, e dall'altro l'esigenza di “*prevenire il rischio di concentrazione e di personalizzazione del potere*”.

Peraltro questa esigenza, che risulta pacificamente garantita in forza della discontinuità assicurata dal secondo periodo dell'art. 3, co. 3, secondo quanto esposto *sub* 4, non sembra comunque ricorrere nel caso di organi, quali il Presidente della Giunta e gli assessori che la compongono, che sono eletti dal Consiglio e che il Consiglio stesso può sfiduciare e sostituire, senza che ciò comporti lo scioglimento del Consiglio e il ritorno alle urne.

In ogni caso, si tratta di un'esigenza che si stempera nei casi – peraltro ricorrenti e tipici delle forme di governo assembleari, qual è quella valdostana – di governi frammentari con mandati parcellizzati e di durata ridotta, caratterizzati da frequenti rimpasti.

In questi casi, anzi, il pericolo più rilevante è quello dell'instabilità governativa, sicché anche da questo angolo prospettico – tenuto conto del principio, questo sì applicabile anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta, per cui i sistemi di governo devono tendere alla stabilità, ex art. 122 Cost. ed ex art. 4, co. 2, lett. a), l. n. 165/2004 – devono essere preferite le interpretazioni che non limitino oltre misura la formazione di stabili maggioranze, e quindi devono essere scartate interpretazioni rigide e sproporzionate delle cause di ineleggibilità.

6. Stante quanto precede, la sentenza è errata per violazione e falsa applicazione dell'art. 3, co. 3, della l.r. n. 21 del 2007, e dovrà essere riformata con accertamento della piena legittimità dell'elezione del dott. Renzo Testolin a Presidente di Regione nell'attuale XVII^a legislatura.

Infatti, avuto riguardo all'elezione in corso e alle due a essa immediatamente precedenti (XV e XVI):

- Nella legislatura n. XV (durata dal 26.6.2018 al 19.10.2020) il dott. Testolin ha ricoperto la carica di assessore e di Presidente *ad interim* per 1 anno, 10 mesi e 9 giorni (l'incarico di Presidente *ad interim* è stato rivestito solo dal 16.12.2019 al 19.10.2020, e quindi solo per 10 mesi e 3 giorni);
- Nella legislatura n. XVI (durata dal 20.10.2020 al 27.10.2025) il dott. Testolin ha ricoperto la carica di Presidente per 2 anni e 7 mesi circa.

Dunque, l'elezione nell'attuale legislatura, n. XVII (iniziata il 28.10.2025 e tuttora in corso) è pienamente legittima ai sensi dell'art. 3, co. 3, ultimo periodo della l.r. n. 21/2007.

7. Si chiede quindi la riforma della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di primo grado.

SEGUE. IN OGNI CASO SULLA NECESSITÀ DI DISTINGUERE TRA LA CARICA DI PRESIDENTE E LA CARICA DI ASSESSORE

1. La sentenza è comunque errata e illegittima per aver ritenuto concretizzata, in capo al dott. Renzo Testolin, la causa di ineleggibilità di cui all'art. 3, co. 3, della l.r. n. 21 del 2007, considerando cumulativamente le cariche assunte nelle precedenti legislature come Assessore e come Presidente.

Va subito messo in chiaro, infatti, che pure a voler considerare tutte le legislature immediatamente precedenti a quella in corso, il dott. Testolin ha ricoperto la carica di Presidente solo: i) Nella legislatura n. XV, nella Giunta n. 32, ha assunto la carica di Presidente *ad interim* dal 16.12.2019 al 19.10.2020, e quindi solo per 10 mesi e 3 giorni; ii) Nella legislatura n. XVI, nella Giunta n. 34, è stato eletto Presidente dal 2.3.2023 al 27.10.2025, ricoprendo quindi la carica di Presidente per 2 anni e 7 mesi circa.

Prima dell'attuale elezione, insomma, il dott. Testolin ha esercitato le funzioni di Presidente per meno di tre anni e mezzo, e con discontinuità (prima nella Giunta n. 32 e poi nella Giunta n. 34).

Sicché la sua elezione a Presidente di Regione nell'attuale legislatura n. XVII risulta, comunque, pienamente legittima in forza dell'art. 3, co. 3, ult. periodo, della l. n. 21/2007.

2. Ebbene, per giustificare la presunta ineleggibilità del dott. Testolin i ricorrenti, in ciò illegittimamente appoggiati dal Tribunale, hanno inammissibilmente cumulato le cariche da quest'ultimo assunte nelle varie legislature precedenti, indiscriminatamente come Assessore e come Presidente.

Sul punto la sentenza impugnata si è limitata ad affermare che: « *laddove l'art. 3, c. 3, L.R. 21/2007 utilizza l'espressione "cariche all'interno della Giunta", il legislatore regionale non possa che avere fatto riferimento non solo al Presidente ma a tutti quei soggetti che lo stesso legislatore regionale, al comma primo del medesimo art. 3 L. n. 21/2007, ha espressamente individuato come componenti della Giunta e che, ai sensi degli artt. 2 e 4 della medesima L.R. n. 21/2007, condividono sia il fatto di essere eletti dal Consiglio regionale sia quello di costituire il Governo della Regione, come altresì previsto dall'art. 3, c. 1, L.R. n. 21/2007. Conseguentemente, la causa di ineleggibilità riguarda il Presidente della Regione a prescindere dall'eventualità che anche nelle precedenti legislature abbia ricoperto la medesima carica di Presidente (e non di altro componente della Giunta).*» (p. 13 sent.).

3. Anche in questo caso la sentenza è errata e fondata su un'interpretazione che – a dispetto delle premesse – è contraria sia al tenore testuale e logico-sistematico, sia all'interpretazione

costituzionalmente orientata, che impone di interpretare in modo restrittivo, ragionevole e proporzionato le cause di ineleggibilità.

Applicando correttamente tali criteri risulta in modo evidente che, anche a voler condividere la premessa del ragionamento del Tribunale, per cui la causa di ineleggibilità si applica sia agli assessori che al Presidente in quanto entrambi compongono la Giunta regionale, non è affatto automatica, e anzi è logicamente e razionalmente da scartare, la conclusione che il primo giudice trae da questa premessa, e cioè che l'ineleggibilità scatterebbe indipendentemente dall'aver ricoperto lo stesso tipo di carica.

4. L'art. 3, co. 3, della l.r. n. 21/2007, diversamente, nella parte in cui prevede il divieto di assumere cariche all'interno della Giunta per tre legislature consecutive, si deve applicare distintamente per la carica di Presidente della Regione e per la carica di assessore, nel senso che il cumulo di cariche che integra il divieto di terzo mandato consecutivo si deve riferire alla "stessa carica".

Militano in questo senso ragioni di interpretazione testuale, nonché di ordine sistematico e, ancora una volta, di interpretazione teleologica e costituzionalmente orientata.

Sotto il profilo testuale, una conferma in tal senso si evince dalla formulazione del secondo periodo della disposizione in esame, laddove il legislatore regionale, nel prevedere la condizione di derogabilità al divieto di terzo mandato consecutivo e ammettendo l'assunzione di «una carica all'interno della Giunta nella terza legislatura consecutiva», ha imposto espressamente di considerare la durata «[del]la carica ricoperta» in una delle due legislature precedenti, utilizzando il numero *singolare* e con ciò, seppure indirettamente, fornendo una indicazione esplicita sulla necessità di considerare esclusivamente i mandati già svolti nel medesimo tipo di carica rispetto a quella di cui si ipotizzi l'attribuzione nella terza legislatura consecutiva.

5. Sotto il profilo dell'interpretazione teleologico-sistematica, l'art. 15 dello Statuto valdostano, come modificato a seguito della l. cost. n. 2/2001, ha previsto espressamente, al primo comma, che:

“Sono organi della Regione: il Consiglio della Valle, la Giunta regionale e il Presidente della Regione”.

Dunque il Presidente della Regione, pur facendo parte della Giunta regionale e presiedendola, costituisce un organo autonomo e distinto, come previsto dallo Statuto approvato con l. cost. n. 4/1948, e come previsto dall'art. 121 Cost. per tutte le Regioni ordinarie.

In linea con tale previsione statutaria, l'art. 3, co. 1, della l.r. n. 21/2007, prevede che: *“La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e dagli Assessori, tra cui il Vice-Presidente. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione”*.

Anche la legge statutaria, insomma, distingue il Presidente della Regione dalla Giunta, di cui il primo fa parte.

E tale previsione, si badi, è contenuta all'interno del medesimo articolo che stabilisce, al successivo terzo comma, la causa di ineleggibilità di cui si discute.

A conferma della differenza tra le due cariche anche nella complessiva architettura di governo regionale, si aggiunga che la l.r. n. 2 del 2007 prevede che il Presidente della Regione debba essere necessariamente eletto tra i Consiglieri (eletti dal popolo), mentre così non è per gli assessori, che quindi possono essere anche tecnici e comunque non membri del Consiglio. Anche le elezioni del Presidente e degli assessori avvengono in due momenti diversi, essendo i secondi proposti dal Presidente solo a seguito della relativa elezione.

Presidente e Giunta sono, del resto, anche **funzionalmente distinti**, godendo il primo, a differenza dei secondi, del potere di indirizzo politico, oltre che delle peculiari funzioni che lo stesso Tribunale contraddittoriamente evidenzia a sostegno della propria motivazione.

6. Anzi, proprio gli argomenti valorizzati dal Tribunale per confermare la sua decisione, della norma in esame avvalorano l'interpretazione qui sposata.

Secondo il Tribunale, infatti, tenuto conto che *«il Presidente della Regione Valle d'Aosta è titolare di un potere politico che ha un ruolo significativo nella dialettica democratica»* (sia perché *«si vede riconosciuta una peculiare funzione di indirizzo politico»*, sia perché *«è titolare di peculiari funzioni, provvedendo al mantenimento dell'ordine pubblico»*, sia perché *«è titolare di tutte le attribuzioni che le leggi vigenti attribuiscono al Prefetto»*) l'art. 3, co. 3, della l.r. n. 21 del 2007 bilancerebbe ragionevolmente il diritto di elettorato passivo *«con l'esigenza democratica di impedire la permanenza per periodi troppo lunghi in una sola persona nell'esercizio del potere politico, favorendo così il ricambio ai vertici dell'organo monocratico»*.

Tutti gli argomenti utilizzati dal Tribunale per giustificare la propria conclusione si riferiscono, insomma, esclusivamente alla figura del Presidente e alle relative prerogative.

Sicché nelle stesse motivazioni della sentenza impugnata si rinviene, contraddittoriamente, la conferma che la previsione di ineleggibilità prevista dalla norma in esame, per poter

legittimamente operare, non può che riferirsi alle cariche assunte nelle precedenti legislature come Presidente di Regione, non anche alle precedenti investiture come assessore regionale.

7. Del resto, venendo all'interpretazione teleologica, sarebbe del tutto irragionevole che un soggetto che abbia ricoperto la carica di assessore in più legislature consecutive, peraltro anche con mandati discontinui (com'è nella specie per il dott. Testolin), si veda privato della possibilità di assumere l'incarico di Presidente della Giunta regionale, né se ne comprenderebbe la *ratio*, trattandosi appunto di cariche affatto differenti e con diversa caratura, funzioni e responsabilità. Si consideri, peraltro, che la richiamata l. n. 165 del 2004, nel prevedere – per le sole Regioni che hanno optato per l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente – il divieto di terzo mandato consecutivo, lo àncora, appunto, esclusivamente all'incarico di Presidente, senza alcuna “cumulabilità” con precedenti cariche assessorili eventualmente assunte dall'interessato in precedenti legislature (cfr. art. 2, c. 1, lett. f), della l. n. 165 del 2004: “*previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto*”).

Anche sotto questo angolo prospettico, quindi, si conferma insostenibile l'interpretazione dell'art. 3, co. 3, l.r. n. 21 del 2007, sposata dal Tribunale, che appare finanche contraria ai principi fondamentali stabiliti per le Regioni ordinarie e che appare vieppiù insostenibile, anche per esigenze di uniformità applicativa, nella Regione Valle d'Aosta, in cui neppure il divieto di terzo mandato consecutivo per il Presidente risulta costituzionalmente imposto, e in cui anzi le ragioni che lo giustificano (tutela *par condicio* candidati, libertà dell'espressione del voto da parte dei cittadini) nemmeno sussistono.

8. L'interpretazione della previsione regionale offerta dal Tribunale, poi, non regge a una lettura costituzionalmente orientata neppure alla luce dell'esigenza di prevenire il rischio di concentrazione e di personalizzazione del potere.

Considerata, appunto, la diversità di funzioni e di responsabilità tra la carica di Presidente e quella di Assessore, sommare le due cariche ai fini di veder integrata la causa di ineleggibilità in discussione costituirebbe una previsione sproporzionata e irragionevole rispetto allo scopo perseguito, andando a sacrificare oltre modo e ingiustificatamente i diritti di cui agli art. 48 e 51 Cost..

L'irragionevolezza e la sproporzione di tale interpretazione si coglie anche in considerazione del fatto che l'assunzione di incarichi come assessore regionale ben può rappresentare una prima

occasione di esperienza politica che, se ben esercitata, naturalmente può condurre a conquistare la fiducia dei consiglieri democraticamente eletti e sfociare, infine, nella nomina a Presidente, assicurando così anche una migliore stabilità governativa, proprio per l'esperienza già maturata in Giunta come assessore e per la fiducia accordata dai Consiglieri regionali (elettori del Presidente e attributari del potere di sfiducia costruttiva).

L'avversata interpretazione impedisce ingiustificatamente il verificarsi di questa possibilità, così frustrando anche il principio fondamentale volto a garantire la formazione di stabili maggioranze nei governi regionali (obiettivo già ontologicamente più fragile in Regione Valle d'Aosta, stante la forma di governo parlamentare prescelta).

9. In conclusione, la sentenza impugnata è comunque illegittima per avere ritenuto integrata in capo al dott. Renzo Testolin la causa di ineleggibilità di cui all'art. 3, co. 3, l.r. n. 21 del 2007, computando indiscriminatamente i mandati da questo ricoperti nelle legislature precedenti sia come Assessore che come Presidente.

Diversamente, la norma in esame si deve interpretare nel senso che, per integrare la causa di ineleggibilità ivi prevista, i mandati consecutivi devono essere stati rivestiti nella stessa carica, e cioè o tutti nella carica di assessore o tutti nella carica di Presidente.

Ne consegue, anche da questo angolo prospettico, la piena legittimità dell'elezione del dott. Testolin quale Presidente della Regione nell'attuale legislatura n. XVII (iniziata il 28.10.2025 e tuttora in corso), considerato che, prima di essa, quest'ultimo ha rivestito la carica di Presidente in Giunte non continuative (n. 32 e n. 34), sicché non si pone *in nuce* il presupposto della consecutività dei mandati.

In ogni caso, l'incarico di Presidente risulta rivestito dal dott. Testolin solo nella legislatura n. XVI (Giunta n. 34), per 2 anni e 7 mesi circa, e nella legislatura n. XV, in cui ha rivestito la carica di Presidente *ad interim* (senza quindi essere eletto, ma solo in sostituzione del Presidente dimissionario) per soli 10 mesi e 3 giorni, e quindi con durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.

Ne consegue la piena legittimità dell'attuale elezione ai sensi dell'art. 3, co. 3, l.r. n. 21 del 2007.

10. Anche alla luce di quanto precede si impone la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, il rigetto del ricorso di primo grado.

*

P.Q.M.

il **dott. Renzo Testolin**, come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato,

CITA

- **Chiara Minelli** (c.f. MNLCHR66D56A326N), residente in Fontainemore (AO), Località Capoluogo n. 80;

- **Eugenio Torrione** (c.f. TRRGNE61D10A326O), residente in Aosta (AO), via Sant'Anselmo n. 20B,

entrambi rappresentati e difesi in primo grado dagli avv.ti Sara Fiorucci (C.F. FRCSRA68M71G478U), Diego Scopinaro (C.F. SCPDGI81H18E435Z) e Anais Riccarand (C.F. RCCNSA83T58A326U), con domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei suindicati difensori risultanti dai Registri di Giustizia: sarafiorucci@ordineavvocatiroma.org, d.scopinaro@legalmail.it, avvanaisriccarand@puntopec.it;

- **Regione Autonoma Valle d'Aosta**, (C.F. 80002270074 - P.I. 00368440079), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, rappresentata e difesa in primo grado dall'Avv. Prof. Marcello Cecchetti del Foro di Firenze (C.F. CCCMCL65E02H501Q) e dall'Avv. Riccardo Jans (C.F. JNSRCR68C12A326N), Avvocato Dirigente dell'Avvocatura regionale, con domicilio digitale presso gli indirizzi pec dei suindicati difensori risultanti dai Registri di Giustizia: marcello.cecchetti@firenze.pecavvocati.it e avvrjans@pec.regione.vda.it, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, co. 8, del d.lgs. n. 150/2011 e s.m.i.;

- **Pubblico Ministero – Procura della Repubblica c/o il Tribunale Ordinario di Aosta** (domicilio digitale pec: prot.procura.aosta@giustiziacert.it; dirigente.procura.aosta@giustiziacert.it);

- **Pubblico Ministero – Procura Generale della Repubblica c/o la Corte di Appello di Torino** (domicilio digitale pec: prot.pg.torino@giustiziacert.it);

a comparire dinanzi la Corte d'Appello di Torino, all'udienza del **28 settembre 2026**, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 e 347 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art. 349-bis c.p.c., con avvertimento che: *i)* la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'artt. 343 e 347 c.p.c. e che, in difetto di costituzione, si procederà in loro legittima contumacia; *ii)* la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi fatta eccezione

per i casi previsti dall'art. 86 c.p.c. o da leggi speciali e che *iii*) la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata:

- a) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività;
- b) Subordinatamente, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione;
- c) In ulteriore subordine, ancora in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di legittimazione e interesse;
- d) Nel merito, respingere integralmente il ricorso avversario, e per l'effetto accertare e dichiarare la legittimità dell'elezione del Sig. Renzo Testolin a Presidente della Regione Valle d'Aosta per la XVII legislatura, avvenuta con delibera del Consiglio regionale n. 15/XVII del 6.11.2025.

Con vittoria di spese.

Si dichiara che, a norma dell'art. 22, c. 15, d.lgs. n. 150 del 2011, «*Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria*». Dunque, **ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia è esente, *ratione materiae*, dal versamento del contributo unificato.**

In via istruttoria, si deposita:

- A)** Originale informatico (duplicato informatico) firmato digitalmente della sentenza appellata, estratto dal fascicolo telematico del giudizio RGN 915/2025 – Tribunale Ordinario di Aosta;
- A.1)** Copia informatica della sentenza appellata, estratta dal fascicolo telematico del giudizio RGN 915/2025 – Tribunale Ordinario di Aosta;
- B)** Copia della deliberazione del Consiglio regionale n. 15/XVII del 6 novembre 2025;
- C)** Copia del Parere *pro-veritate* del prof. Enrico Grosso.

D) Duplicato informatico della memoria di costituzione depositata in primo grado dal dott. Testolin, estratto dal fascicolo telematico del giudizio RGN 915/2025 – Tribunale Ordinario di Aosta;

E) Copia del fascicolo di parte di primo grado, estratto dal fascicolo telematico del giudizio RGN 915/2025 – Tribunale Ordinario di Aosta.

Con osservanza

Roma, 8 maggio 2026

Prof. Avv. Ulisse Corea